



# MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE

**Ed. 0 – Rev.0**

**PARTE SPECIALE**

*Emissione:*  
**23-05-2018**

*Revisione:*  
**23-05-2018**

*Pag. 1 di 93*

## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE (EX DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231)

### PARTE SPECIALE

Estremi		Oggetto	Sigla Responsabili di emissione		
Rev	Data		ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO
			AD	AD	CdA
0	23-05-2018	Prima emissione del documento			
1					
2					
3					
4					
5					



# MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE

Ed. 0 – Rev.0

## PARTE SPECIALE

Emissione:  
23-05-2018

Revisione:  
23-05-2018

Pag. 2 di 93

### INDICE

<b>1. FUNZIONI ED OBIETTIVI DELLA PARTE SPECIALE .....</b>	<b>7</b>
<b>2. L'ATTIVITÀ DI IMPRESA SVOLTA DA ATC MOBILITA' E PARCHEGGI SPA.....</b>	<b>7</b>
<b>3. FATTISPECIE DI REATO PER LE QUALI IL DECRETO PREVEDE LA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI.....</b>	<b>7</b>
<b>3.1 INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE E FRODE INFORMATICA A DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO.....</b>	<b>8</b>
3.1.1 MALVERSAZIONE A DANNO DELLO STATO .....	8
3.1.2 INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI A DANNO DELLO STATO .....	9
3.1.3 TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE .....	9
3.1.4 CONSIDERAZIONI ESPLICATIVE.....	9
3.1.5 INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI .....	9
3.1.6 MISURE ATTE A PREVENIRE LA COMMISSIONE DEL REATO .....	10
3.1.7 TRUFFA .....	10
3.1.8 FRODE INFORMATICA .....	10
3.1.8.1 Considerazioni esplicative .....	11
3.1.8.2 Individuazione delle attività sensibili .....	11
3.1.8.3 Misure atte a prevenire la commissione del reato.....	11
3.1.9 DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI .....	12
3.1.9.1 Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico.....	13
3.1.9.2 Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche .....	13
3.1.9.3 Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche .....	14
3.1.9.4 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici .....	14
3.1.9.5 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.....	14
3.1.9.6 Danneggiamento di sistemi informatici o telematici .....	14
3.1.9.7 Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità .....	14
3.1.9.8 Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici.....	15
3.1.9.9 Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico .....	15
3.1.9.10 Documenti informatici.....	16
3.1.9.11 Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica .....	16
3.1.9.12 Considerazioni esplicative sui reati informatici .....	16
3.1.9.13 Misure atte a prevenire la commissione del reato informatico.....	17
3.1.10 DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART. 24-TER, D.LGS. 231/01) .....	18
3.1.10.1 Associazione per delinquere .....	18
3.1.10.2 Associazione di tipo mafioso.....	18
3.1.10.3 Scambio elettorale politico-mafioso .....	19
3.1.10.4 Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione .....	19
3.1.10.5 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope .....	20



# MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE

Ed. 0 – Rev.0

## PARTE SPECIALE

Emissione:  
23-05-2018

Revisione:  
23-05-2018

Pag. 3 di 93

3.1.10.6	Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo(*)	21
3.1.10.7	Favoreggiamento personale	21
3.1.10.8	Considerazioni esplicative del reato di criminalità organizzata	21
3.1.10.9	Attività sensibili alla commissione dei reati di criminalità organizzata	23
3.1.10.10	Misure atte a prevenire la commissione del reato di criminalità organizzata	23
<b>3.2</b>	<b>REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITA' E CORRUZIONE</b>	<b>24</b>
3.2.1	CONCUSSIONE	25
3.2.2	CORRUZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE	25
3.2.3	CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI D'UFFICIO	25
3.2.4	CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI	25
3.2.5	INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ	26
3.2.6	CORRUZIONE DI PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO	26
3.2.7	ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE	26
3.2.8	PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE DI MEMBRI DEGLI ORGANI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DI FUNZIONARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DI STATI ESTERI	27
3.2.9	CONSIDERAZIONI ESPLICATIVE DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	27
3.2.10	INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	29
3.2.11	MISURE ATTE A PREVENIRE LA COMMISSIONE DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	30
<b>3.3</b>	<b>REATI DI FALSO NUMMARIO E IN TEMA DI FALSITA' DI VALORI DI BOLLO E STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (ART. 25-BIS, D.Lgs.231/01)</b>	<b>30</b>
3.3.1	FALSIFICAZIONE DI MONETE, SPENDITA E INTRODUZIONE NELLO STATO, PREVIO CONCERTO, DI MONETE FALSIFICATE	31
3.3.2	ALTERAZIONE DI MONETE	31
3.3.3	SPENDITA E INTRODUZIONE NELLO STATO, SENZA CONCERTO, DI MONETE FALSIFICATE	31
3.3.4	SPENDITA DI MONETE FALSIFICATE RICEVUTE IN BUONA FEDE	31
3.3.5	FALSIFICAZIONE DI VALORI DI BOLLO, INTRODUZIONE NELLO STATO, ACQUISTO, DETENZIONE O MESSA IN CIRCOLAZIONE DI VALORI DI BOLLO FALSIFICATI	31
3.3.6	CONTRAFFAZIONE DI CARTA FILIGRANATA IN USO PER LA FABBRICAZIONE DI CARTE DI PUBBLICO CREDITO O DI VALORI DI BOLLO	32
3.3.7	FABBRICAZIONE O DETENZIONE DI FILIGRANE O DI STRUMENTI DESTINATI ALLA FALSIFICAZIONE DI MONETE, DI VALORI DI BOLLO O DI CARTA FILIGRANATA	32
3.3.8	USO DI VALORI DI BOLLO CONTRAFFATTI O ALTERATI	32
3.3.9	CONTRAFFAZIONE, ALTERAZIONE O USO DI SEGNI DISTINTIVI DI OPERE DELL'INGEGNO O DI PRODOTTI INDUSTRIALI	32
3.3.10	INTRODUZIONE NELLO STATO E COMMERCIO DI PRODOTTI CON SEGNI FALSI	33
3.3.11	INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI	33
3.3.12	MISURE ATTE A PREVENIRE LA COMMISSIONE DEL REATO	33
<b>3.4</b>	<b>DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO (ART. 25-BIS.1., D.Lgs. 231/01)</b>	<b>34</b>
3.4.1	TURBATA LIBERTÀ DELL'INDUSTRIA O DEL COMMERCIO	34
3.4.2	FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO	34
3.4.3	VENDITA DI SOSTANZE ALIMENTARI NON GENUINE COME GENUINE	34
3.4.4	VENDITA DI PRODOTTI INDUSTRIALI CON SEGNI MENDACI	34
3.4.5	FABBRICAZIONE E COMMERCIO DI BENI REALIZZATI USURPANDO TITOLI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE	35
3.4.6	CONTRAFFAZIONE DI INDICAZIONI GEOGRAFICHE O DENOMINAZIONI DI ORIGINE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI	35



# MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE

Ed. 0 – Rev.0

## PARTE SPECIALE

Emissione:  
23-05-2018

Revisione:  
23-05-2018

Pag. 4 di 93

3.4.7	ILLECITA CONCORRENZA CON MINACCIA O VIOLENZA .....	35
3.4.8	FRODI CONTRO LE INDUSTRIE NAZIONALI .....	35
3.4.9	CONSIDERAZIONI ESPLICATIVE.....	36
3.4.10	IDENTIFICAZIONE DELLE AREE A RISCHIO COMMISSIONE DEL REATO CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO .....	36
<b>3.5</b>	<b>REATI SOCIETARI (ART. 25-TER, D.Lgs. 231/01).....</b>	<b>36</b>
3.5.1	FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI .....	37
3.5.1.1	FATTI DI LIEVE ENTITÀ .....	37
3.5.2	FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI DELLE SOCIETÀ QUOTATE .....	38
3.5.3	CONSIDERAZIONI ESPLICATIVE.....	38
3.5.4	DISPOSIZIONI ABROGATE E NORMATIVA SOSTITUTIVA.....	39
3.5.5	CONSIDERAZIONI ESPLICATIVE.....	39
3.5.6	IMPEDITO CONTROLLO.....	40
3.5.7	CONSIDERAZIONI ESPLICATIVE.....	40
3.5.8	INDEBITA RESTITUZIONE DEI CONFERIMENTI .....	40
3.5.9	ILLEGALE RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE RISERVE.....	40
3.5.10	ILLECITE OPERAZIONI SULLE AZIONI O QUOTE SOCIALI O DELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE .....	41
3.5.11	OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI .....	41
3.5.12	OMESSA COMUNICAZIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE.....	41
3.5.13	FORMAZIONE FITTIZIA DEL CAPITALE .....	42
3.5.14	INDEBITA RIPARTIZIONE DEI BENI SOCIALI DA PARTE DEI LIQUIDATORI .....	42
3.5.15	CONSIDERAZIONI ESPLICATIVE.....	42
3.5.16	CORRUZIONE TRA PRIVATI .....	43
3.5.17	ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI.....	43
3.5.18	PENE ACCESSORIE .....	44
3.5.19	CONSIDERAZIONI ESPLICATIVE.....	44
3.5.20	ILLECITA INFLUENZA SULL'ASSEMBLEA.....	45
3.5.21	AGGIOTAGGIO .....	45
3.5.22	OSTACOLO ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLE AUTORITÀ PUBBLICHE DI VIGILANZA .....	45
3.5.23	CONSIDERAZIONI ESPLICATIVE.....	46
3.5.24	INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI .....	46
3.5.25	MISURE ATTE A PREVENIRE LA COMMISSIONE DEL REATO .....	47
<b>3.6</b>	<b>REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO (ART. 25-QUATER, D.Lgs. 231/01) .....</b>	<b>47</b>
3.6.1	ASSOCIAZIONI CON FINALITÀ DI TERRORISMO ANCHE INTERNAZIONALE O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO. 48	
3.6.2	CIRCOSTANZE AGGRAVANTI E ATTENUANTI .....	48
3.6.3	ASSISTENZA AGLI ASSOCIATI .....	48
3.6.4	ARRUOLAMENTO CON FINALITÀ DI TERRORISMO ANCHE INTERNAZIONALE.....	49
3.6.5	ORGANIZZAZIONE DI TRASFERIMENTI PER FINALITÀ DI TERRORISMO .....	49
3.6.6	ADDESTRAMENTO AD ATTIVITÀ CON FINALITÀ DI TERRORISMO ANCHE INTERNAZIONALE .....	49
3.6.7	FINANZIAMENTO DI CONDOTTE CON FINALITÀ DI TERRORISMO .....	50
3.6.8	SOTTRAZIONE DI BENI O DENARO SOTTOPOSTI A SEQUESTRO .....	50
3.6.9	CONDOTTE CON FINALITÀ DI TERRORISMO .....	50
3.6.10	CONFISCA.....	50
3.6.11	ATTENTATO PER FINALITÀ TERRORISTICHE O DI EVERSIONE .....	51
3.6.12	ATTO DI TERRORISMO CON ORDIGNI MICIDIALI O ESPLOSIVI. ....	51
3.6.13	ATTI DI TERRORISMO NUCLEARE .....	51
3.6.14	SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI TERRORISMO O DI EVERSIONE.....	52



# MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE

Ed. 0 – Rev.0

## PARTE SPECIALE

Emissione:  
23-05-2018

Revisione:  
23-05-2018

Pag. 5 di 93

3.6.15	ISTIGAZIONE A COMMITTERE ALCUNO DEI DELITTI PREVEDUTI DAI CAPI PRIMO E SECONDO .....	52
3.6.16	CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA REPRESSIONE DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO, CONCLUSA A NEW YORK IL 9 DICEMBRE 1999.....	53
3.6.17	CONSIDERAZIONI ESPLICATIVE.....	53
3.6.18	ATTIVITÀ SENSIBILI .....	53
3.6.19	MISURE ATTE A PREVENIRE LA COMMISSIONE DEL REATO .....	53
<b>3.7</b>	<b>PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI (ART. 25-QUATER-1, D.Lgs. 231/01)</b>	<b>53</b>
3.7.1	PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI .....	54
3.7.2	CONSIDERAZIONI ESPLICATIVE.....	54
<b>3.8</b>	<b>REATI CONTRO LA PERSONALITA'INDIVIDUALE (ART. 25-QUINQUES, D.Lgs. 231/01) .....</b>	<b>54</b>
3.8.1	RIDUZIONE O MANTENIMENTO IN SCHIAVITÙ O IN SERVITÙ.....	55
3.8.2	PROSTITUZIONE MINORILE .....	55
3.8.3	PORNOGRAFIA MINORILE .....	56
3.8.4	DETTENZIONE DI MATERIALE PORNOGRAFICO. ....	56
3.8.5	PORNOGRAFIA VIRTUALE. ....	57
3.8.6	INIZIATIVE TURISTICHE VOLTE ALLO SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE MINORILE.....	57
3.8.7	TRATTA DI PERSONE .....	57
3.8.8	TRAFFICO DI ORGANI PRELEVATI DA PERSONA VIVENTE.....	57
3.8.9	ACQUISTO E ALIENAZIONE DI SCHIAVI .....	58
3.8.10	INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO.....	58
3.8.11	ADESCAMENTO DI MINORENNI. ....	59
3.8.12	CONSIDERAZIONI ESPLICATIVE.....	59
3.8.13	INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI .....	60
3.8.14	MISURE IDONEE A PREVENIRE LA COMMISSIONE DEL REATO .....	60
<b>3.9</b>	<b>ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E MANIPOLAZIONE DEL MERCATO (ART. 25-SEXIES, D.Lgs. 231/01)</b>	<b>60</b>
3.9.1	ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE.....	61
3.9.2	MANIPOLAZIONE DEL MERCATO .....	61
3.9.3	CONSIDERAZIONI ESPLICATIVE.....	62
3.9.4	INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI .....	62
<b>3.10</b>	<b>I DELITTI DI OMICIDIO E LESIONI COLPOSE CONSEGUENTI ALLA VIOLAZIONE DELLA DISCIPLINA DEL D.Lgs. 81/08 (ART. 25 SEPTIES, D.Lgs. 231/01) .....</b>	<b>62</b>
3.10.1	OMICIDIO COLPOSO .....	63
3.10.2	LESIONI PERSONALI COLPOSE .....	63
3.10.3	CONSIDERAZIONI ESPLICATIVE.....	63
3.10.4	IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI.....	64
3.10.5	MISURE ATTE A PREVENIRE LA COMMISSIONE DEI REATI .....	65
<b>3.11</b>	<b>RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA</b>	<b>65</b>
3.11.1	RICETTAZIONE .....	65
3.11.2	RICICLAGGIO .....	66
3.11.3	IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA.....	66
3.11.4	AUTORICICLAGGIO.....	66
3.11.5	CONSIDERAZIONI ESPLICATIVE.....	67
3.11.6	ATTIVITÀ SENSIBILI .....	68
3.11.7	MISURE ATTE A PREVENIRE LA COMMISSIONE DEI REATI .....	68
<b>3.12</b>	<b>REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25-NOVIES, D.Lgs. 231/01).....</b>	<b>68</b>
3.12.1	LEGGE 22/04/1941 N° 633, G.U. 16/07/1941 .....	69



# MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE

Ed. 0 – Rev.0

## PARTE SPECIALE

Emissione:  
23-05-2018

Revisione:  
23-05-2018

Pag. 6 di 93

3.12.2	MANCATA COMUNICAZIONE ALLA SIAE DEI DATI DI IDENTIFICAZIONE DEI SUPPORTI NON SOGGETTI AL CONTRASSEGNO O FALSA DICHIARAZIONE.....	73
3.12.3	FRAUDOLENTA PRODUZIONE, VENDITA, IMPORTAZIONE, PROMOZIONE, INSTALLAZIONE, MODIFICA, UTILIZZO PER USO PUBBLICO E PRIVATO DI APPARATI O PARTI DI APPARATI ATTI ALLA DECODIFICAZIONE DI TRASMISSIONI AUDIOVISIVE AD ACCESSO CONDIZIONATO EFFETTUATE VIA ETERE, VIA SATELLITE, VIA CAVO, IN FORMA SIA ANALOGICA SIA DIGITALE.....	73
3.12.4	CONSIDERAZIONI ESPLICATIVE.....	73
<b>3.13</b>	<b>INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA.....</b>	<b>74</b>
3.13.1	INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA.....	74
3.13.2	ATTIVITÀ SENSIBILI .....	74
3.13.3	INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE DEL REATO.....	74
<b>3.14</b>	<b>REATI AMBIENTALI (ART. 25-UNDECIES D.Lgs. 231/01).....</b>	<b>75</b>
3.14.1	INQUINAMENTO AMBIENTALE .....	77
3.14.2	DISASTRO AMBIENTALE .....	77
3.14.3	DELITTI COLPOSI CONTRO L'AMBIENTE .....	77
3.14.4	TRAFFICO E ABBANDONO DI MATERIALE AD ALTA RADIOATTIVITÀ.....	78
3.14.5	CIRCOSTANZE AGGRAVANTI .....	78
3.14.6	UCCISIONE, DISTRUZIONE, CATTURA, PRELIEVO, DETENZIONE DI ESEMPLARI DI SPECIE ANIMALI O VEGETALI SELVATICHE PROTETTE .....	78
3.14.7	DISTRUZIONE O DETERIORAMENTO DI HABITAT ALL'INTERNO DI UN SITO PROTETTO.....	79
3.14.8	D.LGS 152/06, ART. 137 .....	79
3.14.9	ATTIVITÀ DI GESTIONE DI RIFIUTI NON AUTORIZZATA .....	80
3.14.10	BONIFICA DEI SITI .....	81
3.14.11	VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE, DI TENUTA DEI REGISTRI OBBLIGATORI E DEI FORMULARI .....	81
3.14.12	TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI .....	82
3.14.13	ATTIVITÀ ORGANIZZATE PER IL TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI.....	82
3.14.14	SISTEMA INFORMATICO DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI .....	82
3.14.15	SANZIONI .....	83
3.14.16	LEGGE N. 150 DEL 7 FEBBRAIO 1992 .....	83
3.14.17	L.28 DICEMBRE 1993 N 549 .....	85
3.14.18	D.LGS. 202 DEL 6 NOVEMBRE 2007 .....	85
3.14.19	CONSIDERAZIONI ESPLICATIVE.....	86
3.14.20	IDENTIFICAZIONE DELLE AREE A RISCHIO COMMISSIONE DEI REATI .....	87
3.14.21	MISURE ATTE A PREVENIRE LA COMMISSIONE DEL REATO .....	88
<b>3.15</b>	<b>IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E'IRREGOLARE (ART. 25-DUODECIES, D.LGS. 231/01) .....</b>	<b>88</b>
3.15.1	D. Lgs. 25 LUGLIO 1998 N.286 .....	89
3.15.2	CONSIDERAZIONI ESPLICATIVE.....	90
3.15.3	INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO .....	91
3.15.4	MISURE ATTE A PREVENIRE LA COMMISSIONE DEL REATO .....	91
<b>3.16</b>	<b>RAZZISMO E XENOFOBIA .....</b>	<b>92</b>
3.16.1	LEGGE 654/1975 .....	92
3.16.2	CONSIDERAZIONI ESPLICATIVE.....	92
3.16.3	AREE SENSIBILI.....	93

#### 1. FUNZIONI ED OBIETTIVI DELLA PARTE SPECIALE

La Parte Speciale del presente Modello si propone di:

- individuare, previa descrizione delle fattispecie incriminatrici, le attività aziendali nel cui ambito potrebbero essere commessi reati rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/01
- evidenziare ai Destinatari del Modello quali comportamenti concreti potrebbero comportare l'applicazione, nei confronti di ATC Mobilità e Parcheggio Sp., delle sanzioni previste dal Decreto Legislativo n. 231/01
- disciplinare i presidi previsti dal Modello, al fine specifico di prevenire la commissione di reati
- istituire un sistema di verifica e controllo sull'applicazione del Modello.

Obiettivo finale della Parte Speciale, pertanto, è la costruzione di un insieme strutturato di "regole" che non possa essere eluso, se non fraudolentemente (concretandosi però, in tale evenienza, l'esimente da responsabilità di cui all'art. 6, comma 1, lett. c del Decreto).

Per conseguire dette finalità, la presente Parte Speciale si sofferma in particolare ad approfondire nel dettaglio i singoli reati, esemplificando le possibili modalità di commissione da parte di esponenti di ATC Mobilità e Parcheggio S.p.A., anche al fine di valutare se sia anche solo astrattamente ipotizzabile - in relazione alle attività concretamente svolte dalla Società - la commissione di tali reati.

Si è ritenuto, comunque, di riportare gli elementi costitutivi anche di quelle fattispecie di reato ritenute non rilevanti ai fini del Modello, onde consentire, in ogni caso, a tutti i destinatari di averne cognizione e poterne valutare l'eventuale rilevanza "sopravvenuta" (in termini di rischio di commissione di uno di tali reati), ai fini della conseguente informativa all'Organismo di Vigilanza per le necessarie integrazioni del Modello.

#### 2. L'ATTIVITÀ DI IMPRESA SVOLTA DA ATC MOBILITÀ E PARCHEGGI SPA

Presupposto - logico e cronologico - della ricognizione delle aree aziendali a rischio di commissione di reati è l'esatta individuazione dell'ambito operativo in cui ATC Mobilità e Parcheggio S.p.a. svolge la propria attività economica ossia nello specifico la società si occupa della gestione della sosta a tariffa, delle attività ad essa complementari e delle opere ed lavori ad essa connessi ai sensi di legge compresa la realizzazione di nuovi parcheggi e la costruzione di quelli in struttura, oltre alla manutenzione della segnaletica stradale orizzontale e verticale.

L'oggetto delle attività sociali è comunque meglio identificato nella parte generale che richiama in ogni caso l'oggetto sociale.

#### 3. FATTISPECIE DI REATO PER LE QUALI IL DECRETO PREVEDE LA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI

Di seguito si fornisce una descrizione dei reati individuati dal D.Lgs 231/2001 (d'ora in poi Decreto 231) come potenzialmente idonei a determinare l'insorgere della responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, aggiornata in base alla normativa vigente alla data di approvazione ed adozione del presente Modello.

Affinché sorga la responsabilità di ATC Mobilità e Parcheggi Spa è necessario che tali reati siano commessi da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione e di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso ovvero da persone soggette alla loro direzione o vigilanza.

Oltre a ciò, per determinare la responsabilità di ATC Mobilità e Parcheggi Spa ai sensi del Decreto 231 dovrà realizzarsi il requisito della commissione del reato nell'interesse o a vantaggio di ATC Mobilità e Parcheggi Spa, in assenza del quale, ovviamente, non potrebbe configurarsi alcuna responsabilità "amministrativa" di quest'ultima.

Per ciascun reato saranno fornite, ove necessarie ad una migliore comprensione della fattispecie e dell'evoluzione legislativa, sintetiche note esplicative e verranno individuate le attività aziendali sensibili, vale a dire quelle che, per loro funzione e modalità di svolgimento, si pongono come potenzialmente a rischio di commissione di detti illeciti, specificando, all'uopo, le misure di tutela attraverso le quali l'azienda si prefigge di prevenire la commissione dei reati via via in esame.

### **3.1 Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica a danno dello stato o di un ente pubblico**

Art.24. D. Lgs 231/2001

- 1) In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli [316-bis](#), [316-ter](#), [640, comma 2, n. 1](#), [640-bis](#) e [640-ter](#) del codice penale, se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote
- 2) Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote
- 3) Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

L'art 24 del D.Lgs 231/01 riunisce una serie di reati riconducibili alla categoria dei reati in tema di erogazioni pubbliche, vale a dire quelli previsti dagli artt. 316 bis, 316 ter e 640 bis c.p, con la truffa ai danni dello stato (art.640 comma 2 n.1. c.p.) e la frode informatica (art.640 ter cp) se commessa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico.

Tutti i reati individuati nell'articolo sono, comunque, accomunati dalla commissione nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Da ricordare che tali reati sono esaminati anche dall'Analisi del rischio allegata al Piano di prevenzione della corruzione aggiornato per il triennio 2018-2020.

#### **3.1.1 Malversazione a danno dello Stato**

Reato COMUNE

Art. 316-bis del codice penale: Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla



realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, *non li destina alle predette finalità*, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

#### **3.1.2 Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato**

Reato COMUNE

Art. 316-ter cod. pen.: Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, *consegue indebitamente*, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 ad euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

#### **3.1.3 Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche**

Reato COMUNE

Art. 640-bis cod. pen.: La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 c.p. riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

#### **3.1.4 Considerazioni esplicative**

Le fattispecie sopra in disamina sono volte a tutelare l'erogazione di finanziamenti pubblici, comunque denominati, tanto nel momento "genetico" in cui viene richiesta ed ottenuta l'erogazione pubblica (art.316 ter e 640 bis c.p.), quanto in quello "esecutivo" della sua corretta utilizzazione (art.316 bis c.p.).

Nel primo caso sono punite le condotte con cui viene alterato il processo decisionale dell'Ente erogante, nell'altro caso assume, invece, rilievo la mancata destinazione del finanziamento ricevuto alle finalità di interesse pubblico che ne avevano giustificato l'erogazione

#### **3.1.5 Individuazione delle attività sensibili**

In riferimento al settore in cui opera ATC Mobilità e Parcheggi Spa, vale a dire quello dei servizi e, nello specifico, la gestione della sosta a tariffa, le attività ad essa complementari e le opere ed i lavori ad essa connessi ai sensi di legge compresa la realizzazione di nuovi parcheggi e la costruzione di quelli in struttura, oltre alla manutenzione della segnaletica stradale, i reati identificati potrebbero venire in essere nel momento in cui la Società decidesse di richiedere finanziamenti pubblici eventualmente stanziati per ambiti di attività che rientrino nell'oggetto sociale come ad esempio per l'insediamento di nuove attività produttive, o di nuovi parcheggi o per la formazione del personale.

#### **3.1.6 Misure atte a prevenire la commissione del reato**

Ad oggi, ATC Mobilità e Parcheggi Spa ha inoltrato richieste di finanziamento pubblico solo in una occasione e per il tramite del Comune della Spezia e non avendo in previsione l'accesso a tali misure di sostegno, per lo meno nel breve termine, la probabilità di accadimento di tali fattispecie di reato appare particolarmente bassa, se non addirittura circoscritta in un ambito meramente potenziale anche alla luce del controllo analogo<sup>1</sup> al quale è assoggettata. Pertanto, non si ritiene di dover predisporre ulteriori misure di prevenzione dei reati descritti oltre quelle già in essere.

È fatto, comunque, obbligo al Consiglio di Amministrazione, ove si ravvisasse l'opportunità di accedere a finanziamenti od erogazioni pubblici, di farne comunicazione all'Organismo di Vigilanza, affinché si proceda ad integrare il Modello tenendo conto dell'ulteriore profilo di rischio relativo alla commissione dei suddetti reati.

In ogni caso, come linea guida nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni e loro dipendenti, ivi ricomprese quelle che partecipano ad ATC Mobilità e Parcheggi Spa, soccorrono i principi espressi nel Codice etico adottato dalla società.

#### **3.1.7 Truffa**

Reato COMUNE

Art. 640 cod. pen.: Chiunque, con artifizii o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a € 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 ad € 1549:

- 1) **se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare**
- 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità
- 2 bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante

(in grassetto la fattispecie considerata dall'art.24 Decreto 231).

#### **3.1.8 Frode informatica**

Reato COMUNE

Art. 640-ter cod. pen.: Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 ad euro 1.032.

---

<sup>1</sup> Controllo al quale sono assoggettate le società nella cui compagine sociale sono presenti enti pubblici (Ref. Art. 23bis, Comma 3 D.L. convertito nella legge 133/2008).

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 ad euro 1549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o un'altra circostanza aggravante.

#### 3.1.8.1 Considerazioni esplicative

I reati sanzionano le ipotesi nelle quali la volontà dell'ente pubblico sia stata deviata dal comportamento fraudolento del soggetto agente, che abbia il fine di ottenerne un vantaggio patrimoniale.

Le fattispecie sono configurabili in ipotesi concrete di operazioni di acquisto/vendita, somministrazione o fornitura di qualsivoglia servizio o consulenza da parte della P.A. od alla P.A.

La frode informatica può considerarsi un'ipotesi speciale di truffa, caratterizzata dalla circostanza che gli artifici e raggiri usati per indurre l'errore rilevante ai fini della commissione del reato, creando una falsa rappresentazione della realtà abbiano come destinatario diretto un sistema informatico o telematico, di cui vengono alterati il funzionamento o i dati.

La frode informatica rileva ai fini dell'applicazione di sanzioni per la persona giuridica solo quando sia commessa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico, con ciò accumulando la fattispecie alle altre richiamate dall'art.24 del Decreto 231.

#### 3.1.8.2 Individuazione delle attività sensibili

In linea generale le attività sensibili per i reati appena descritti sono quelle che comportano relazioni con le Pubbliche Amministrazioni.

ATC Mobilità e Parcheggio Spa, come meglio descritto in Parte Generale, è società interamente a partecipazione Pubblica.

Per tale ragione la Società è sottoposta a forme di controllo da parte dei Comuni (controllo analogo) medesimi che di fatto rendono pressoché impossibile la commissione degli illeciti in questione.

Peraltro, attualmente ATC opera in forza di contratti di servizi sosta e segnaletica col Comune della Spezia, solo sosta col Comune di Monterosso, nonché in forza di contratti con soggetti privati per la gestione di aree di sosta (vedi parte Generale del Modello) ed allo stato non è prevista né prevedibile la partecipazione a gare o la richiesta di licenze, autorizzazioni ed erogazioni pubbliche.

#### 3.1.8.3 Misure atte a prevenire la commissione del reato

Con riferimento ai reati in evidenza si ribadisce che la partecipazione pubblica comporta per ATC MP la sottoposizione di forme di controllo da parte dei Comuni medesimi e l'assoggettamento alla normativa delle Società partecipate.

Inoltre, soccorrono nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni i principi fissati dal Codice etico.



A minimizzare il rischio di commissione del reato di frode informatica, soccorre la circostanza che ATC Mobilità e Parcheggio S.p.a. abbia stipulato con azienda privata un contratto avente ad oggetto una piattaforma per la gestione dei dati che, pur lasciando i dati in proprietà della ATC Mobilità e Parcheggio Spa, garantisce tutti gli adempimenti informatici anche in caso di perdita di dati.

Ulteriore presidio a tutela del sistema informatico aziendale è il contratto stipulato con altra società, avente ad oggetto il servizio di hosting e manutenzione comprendente, tra le altre cose, hosting dell'applicativo web su server ad alta affidabilità (99,9%), certificato ssl, backup, manutenzione del sistema, supporto tecnico.

Resta fermo l'obbligo, nel caso di modifiche delle attività aziendali che amplino il profilo di rischio relativo ai reati in esame al di là dei confini del rischio accettabile, di demandare all'Organismo di Vigilanza le opportune modifiche e/o integrazioni del Modello.

#### **3.1.9 DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI**

##### **art. 24 bis D.lgs. 231/01**

- 1) In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.
- 2) In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.
- 3) In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.
- 4) Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

L'art.24 bis del Decreto 231 è stato introdotto con Legge 18 marzo 2008, n. 48, che ha recepito nell'ordinamento nazionale la convenzione di Budapest sul cyber crime, con ciò imponendo alle aziende di prendere in considerazione i rischi che possono derivare dal compimento di tali reati da parte dei dipendenti e che possono concretizzarsi in sanzioni pecuniarie ed interdittive

L'art. 24bis prevede che l'ente possa essere sanzionato in relazione ai delitti informatici ed al trattamento illecito di dati, in particolare per quanto riguarda:

#### 3.1.9.1 Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

Reato COMUNE

Art. 615-ter cod. pen.: Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione sino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede a querela della persona offesa.

#### 3.1.9.2 Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

Reato COMUNE

Art. 617-quater cod. pen.: Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia, si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

#### 3.1.9.3 Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

Reato COMUNE

Art. 617-quinquies cod. pen.: Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.

#### 3.1.9.4 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

Reato COMUNE

Art. 635-bis cod. pen.: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

#### 3.1.9.5 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità

Reato COMUNE

Art. 635-ter cod. pen.: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

#### 3.1.9.6 Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

Reato COMUNE

Art. 635-quater cod. pen.:

#### 3.1.9.7 Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità

Reato COMUNE

Art. 635-quinques cod. pen.: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge,

danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

#### 3.1.9.8 Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici

Reato COMUNE

Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Art. 615-quater cod. pen.: Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, e' punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino d euro 5164.

La pena e' della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 ad euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617 quater.

#### 3.1.9.9 Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

Reato COMUNE

Art. 615-quinques cod. pen.: Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri: apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

L'art. 615-quinques punisce chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procuri, produca, riproduca, importi, diffonda, comunichi, consegna o, comunque, metta a disposizione di altri: apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.



#### 3.1.9.10 Documenti informatici

Reato COMUNE

Art. 491 bis cod. pen.

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

#### 3.1.9.11 Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica

Reato COMUNE

Art. 640-quinques cod. pen.: Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

#### 3.1.9.12 Considerazioni esplicative sui reati informatici

L'analisi di tutti i reati menzionati dall'articolo in questione ha portato ad evidenziare quali reati presupposto, che l'azienda deve scongiurare mediante apposite misure di prevenzione:

- introduzione abusiva in un sistema telematico o informatico protetto da misure di sicurezza
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico sia aziendale sia altrui (es. attività in outsourcing)
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici sia aziendale sia altrui (es. attività in outsourcing)
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità
- danneggiamento di sistemi informativi e telematici
- danneggiamento di sistemi informativi e telematici di pubblica utilità
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico sia aziendale sia altrui (es. attività in outsourcing)
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici sia aziendale sia altrui (es. attività in outsourcing)
- diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico.

Tali reati informatici sono tra i più difficilmente accertabili rispetto agli altri reati inseriti nel decreto 231 sotto più ordini di considerazioni; in primo luogo, perché, in funzione dell'elevato grado di informatizzazione delle procedure aziendali, possono essere commessi da chiunque, non esistendo aree o funzioni maggiormente a rischio, il che comporta la necessità di una vigilanza quanto mai difficile dovendo, in teoria, essere estesa pressoché a tutti i dipendenti che hanno accesso a sistema informatico. In seconda analisi tali reati, nella maggior parte dei casi, sono strumentali al raggiungimento di uno scopo ulteriore, per cui risulta difficile la loro individuazione fino a quando non si sia realizzato il fine ultimo.



Per "Sistema Informatico" si intende un complesso di apparecchiature destinate a compiere una qualsiasi funzione utile all'uomo, attraverso l'utilizzazione (anche parziale) di tecnologie informatiche, che sono caratterizzate - per mezzo di un'attività di "codificazione" e "decodificazione" - dalla "registrazione" o "memorizzazione" di dati, intesi come rappresentazione di fatti, informazioni o concetti in forma idonea per l'elaborazione con un sistema informatico, incluso un programma in grado di consentire ad un sistema informativo di svolgere una funzione.

Si tratta di una definizione molto generale che permette di includere qualsiasi strumento elettronico, informatico o telematico, in rete (gruppo di dispositivi) o anche in grado di lavorare in completa autonomia. In questa definizione rientrano anche dispositivi elettronici che siano dotati di un software che permette il loro funzionamento elaborando delle informazioni (o comandi).

Per sistemi informatici di pubblica utilità si intendono portali quali ad es. Agenzia delle Entrate, ACI, PRA, etc.

Oggetto della tutela è anche il cosiddetto domicilio informatico, inteso quale spazio ideale (ma anche fisico in cui sono contenuti i dati informatici) di pertinenza della persona, ad esso estendendo la tutela della riservatezza della sfera individuale, quale bene anche costituzionalmente protetto.

Il delitto di accesso abusivo ad un sistema informatico si perfeziona, infatti, con la violazione del domicilio informatico, e quindi con l'introduzione in un sistema costituito da un complesso di apparecchiature che utilizzano tecnologie informatiche, senza che sia necessario che l'intrusione sia effettuata allo scopo di insidiare la riservatezza dei legittimi utenti e che si verifichi una effettiva lesione alla stessa.

#### 3.1.9.13 Misure atte a prevenire la commissione del reato informatico

Al fine di minimizzare il rischio della commissione dei reati richiamati dall'art.24 bis del Decreto ATC Mobilità e Parcheggi Spa si è dotata della già citata piattaforma per la gestione dei dati a cui possono accedere tutti i dipendenti delle diverse aree di competenza mediante password personali.

Da sottolineare come la piattaforma permetta, nel caso in cui qualcuno modificasse dati, di identificare a chi appartiene la password utilizzata per accedere al sistema dal soggetto che ha effettuato la modifica.

Da specificare come ogni dipendente, tramite la propria password, possa accedere solo all'area di pertinenza della propria attività e ogni accesso ed attività svolta venga tracciata.

L'ulteriore contratto a tutela del sistema informatico ha ad oggetto: servizio di hosting e manutenzione comprendente, tra le altre cose, hosting dell'applicativo web su server ad alta affidabilità (99,9%), certificato ssl, backup, manutenzione del sistema, supporto tecnico.

Il software gestionale provvede alla trasmissione, dei dati relativi alle sanzioni irrogate direttamente ai Vigili Urbani. Senza l'intervento degli operatori i quali hanno unicamente l'onere di ricovero del palmare nella culla. Quest'ultima operazione attiva automaticamente il processo.

I presidi previsti rendono il controllo effettivo riducendo al minimo potenzialità di commissione dell'illecito e relegandolo nell'ambito del rischio accettabile.

#### 3.1.10 **DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA (art. 24-ter, D.Lgs. 231/01)**

Art. 24-Ter D.Lgs.231/2001

- 1) In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
- 2) In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
- 3) Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.4. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

(1) Articolo inserito dall'articolo 2, comma 29, della legge 15 luglio 2009, n. 94.

##### 3.1.10.1 Associazione per delinquere

Condotte rilevanti

Art. 416 codice penale: Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

##### 3.1.10.2 Associazione di tipo mafioso

Condotte rilevanti

Art.416 bis codice penale: Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.



# MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE

**Ed. 0 – Rev.0**

## **PARTE SPECIALE**

**Emissione:**  
**23-05-2018**

**Revisione:**  
**23-05-2018**

**Pag. 19 di 93**

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

### 3.1.10.3 Scambio elettorale politico-mafioso

Condotte rilevanti

Art. 416-ter codice penale

La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416 bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416 bis in cambio della erogazione di denaro.

### 3.1.10.4 Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione

Condotte rilevanti

Art. 630 codice penale: Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.



# MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE

**Ed. 0 – Rev.0**

## **PARTE SPECIALE**

**Emissione:**  
**23-05-2018**

**Revisione:**  
**23-05-2018**

**Pag. 20 di 93**

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

### 3.1.10.5 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

**Testo Unico sulla droga - D.P.R., testo coordinato 09.10.1990 n° 309, G.U. 31.10.1990**

#### **Art. 74:**

- 1) Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni
- 2) Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni
- 3) La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope
- 4) Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito
- 5) La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80
- 6) Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale
- 7) Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti. 8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

3.1.10.6 *Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo(\*)*

Art.407, co. 2, lett. a), numero 5) codice di procedura penale

Termini di durata massima delle indagini preliminari

[comma II] La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano:

lettera a) i delitti appresso indicati:

numero 5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'[articolo 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110](#) (\*)

(\*) Escluse quelle denominate «da bersaglio da sala», o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la "Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi" escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona.

3.1.10.7 *Favoreggiamento personale*

Art. 378 codice penale: Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte) o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

Quando il delitto commesso è quello previsto dall'art. 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.

Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a euro 516.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

3.1.10.8 *Considerazioni esplicative del reato di criminalità organizzata*

L'inserimento, mediante l'articolo 2, comma 29, della legge 15 luglio 2009, n. 94, dei delitti contro la criminalità organizzata tra i reati presupposto previsti dal d.lgs. 231/01 non rappresenta una novità assoluta (cfr. l'art. 10 della legge 146/2006 "Ratifica della Convenzione ONU sulla lotta alla criminalità organizzata transnazionale), ma risponde all'esigenza di rafforzare la lotta contro la criminalità di impresa (ad esempio frodi fiscali, il traffico illecito di rifiuti, ecc.).

Ciò ha portato ATC Mobilità e Parcheggi S.p.A. a prevedere nel Modello i presidi di controllo intesi a prevenire tali comportamenti illeciti che potrebbero causare la responsabilità amministrativa ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Per associazione per delinquere si intende un reato che si realizza qualora tre o più persone si associano, attraverso una unione stabile e permanente, dotata di un minimo di organizzazione adeguata, rispetto al programma delittuoso progettato, allo scopo di commettere delitti.

Il reato si consuma nel momento in cui è costituita l'associazione di almeno tre persone, non essendo invece necessario ad integrare la fattispecie l'inizio dell'attività delittuosa avuta di mira.

I soggetti passibili di sanzioni penali sono coloro che hanno promosso, costituito, organizzato ovvero partecipato all'associazione.

L'associazione di tipo mafioso è quel reato che si realizza qualora tre o più persone promuovono o dirigono od organizzano ovvero partecipano ad una associazione di tipo mafioso.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire direttamente o indirettamente la gestione o comunque, il controllo di attività economiche, di concessione, di autorizzazione, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero per impedire od ostacolare il libero esercizio di voto o di procurare voti a sé od altri in occasione di consultazioni elettorali.

L'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, a differenza dell'associazione a delinquere ex art. 416 c.p., è il reato finalizzato unicamente al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.

L'introduzione dei reati di associativi quali reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti presenta alcuni profili di criticità.

In primo luogo, in quanto l'associazione per delinquere può essere finalizzata a commettere molteplici reati, anche non previsti nel d.lgs. n. 231, ragion per cui, in linea teorica, ciò potrebbe significare che l'ente potrebbe essere chiamato a rispondere per il reato associativo anche in presenza di un'attività meramente preparatoria di un qualsiasi delitto scopo anche, in ipotesi, non previsto dal decreto stesso.

La Cassazione, con sentenza della sez.VI n.3635 depositata il 24 gennaio 2014, cosiddetta sentenza ILVA, ha sciolto i dubbi sul punto evidenziando un vizio di fondo in un procedimento che aveva “ *ritenuto di valorizzare, ai fini della responsabilità amministrativa delle società ricorrenti, una serie di fattispecie di reato ..... del tutto estranee al tassativo catalogo dei reati-presupposto dell'illecito dell'ente collettivo e come tali oggettivamente inidonee, ex Decreto Legislativo n. 231 del 2001, articoli 2, 5 e 24 ss., a fondarne la stessa imputazione di responsabilità.*” poiché “ *in tal modo la norma incriminatrice di cui all'articolo 416 c.p. – essa, si inseriva nell'elenco dei reati presupposto ex cit. Decreto Legislativo, articolo 24 ter, a seguito della modifica apportata dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94, articolo 2 – si trasformerebbe, in violazione del principio di tassatività del sistema sanzionatorio contemplato dal Decreto Legislativo n. 231 del 2001, in una disposizione “aperta”, dal contenuto elastico, potenzialmente idoneo a ricomprendere nel novero dei reati-presupposto qualsiasi fattispecie di reato, con il pericolo di un'ingiustificata dilatazione dell'area di potenziale responsabilità dell'ente collettivo.*”

Altro profilo di criticità attiene all'individuazione del requisito di commissione del reato nell'interesse o a vantaggio dell'ente, ci si potrebbe chiedere se tale requisito vada ricercato con riferimento al reato associativo od al reato scopo.



Su tale punto non è dato allo stato reperire un arresto della giurisprudenza di legittimità idoneo a dissipare i dubbi.

Si potrebbe comunque ritenere, leggendo estensivamente il dettato della sentenza ILVA che il principio di legalità sarebbe parimenti leso se il requisito della commissione nell'interesse o a vantaggio dell'ente fosse rinvenibile in un reato scopo estraneo alla previsione di cui al Decreto 231, che deve presumersi tassativa.

#### 3.1.10.9 Attività sensibili alla commissione dei reati di criminalità organizzata

Affinché reati sopra menzionati, commessi nel territorio dello Stato e/o caratterizzati dalla peculiarità della trans nazionalità, determinino l'insorgenza della responsabilità di ATC mobilità e Parcheggio Spa. a norma del Decreto 231/01 è sempre necessario siano commessi nell'interesse o a vantaggio della Società.

Tale ultimo requisito appare di pressoché impossibile realizzazione almeno per quanto riguarda la commissione dei reati di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di sostanze stupefacenti o psicotrope, (o al contrabbando di tabacchi lavorati esteri per i reati transnazionali), in quanto, in caso di commissione di tali delitti da parte dei soggetti apicali ovvero subordinati, questi non potrebbero che avere agito nell'esclusivo interesse proprio o di terzi.

La Società, di conseguenza, ritiene tali fattispecie delittuose non rilevanti ai fini del presente Modello.

Per quanto riguarda, invece, i restanti reati esaminati, non essendovi ragioni di escludere, in via di principio, la commissione degli stessi, essi si considerano rilevanti per il Modello di ATC mobilità e Parcheggio Spa.

In particolare, appare maggiormente probabile la realizzazione di quei reati associativi per i quali il rischio è rappresentato dalla controparte.

#### 3.1.10.10 Misure atte a prevenire la commissione del reato di criminalità organizzata

La principale attività di prevenzione per questa categoria di reati è rappresentata dalla verifica sulla persona fisica o giuridica con la quale ATC Mobilità e Parcheggio Spa intrattiene rapporti.

A tal fine ATC Mobilità e Parcheggio Spa è provvista di apposito albo dei fornitori in caso di affidamento di contratto di appalto mediante procedura negoziata non preceduta da bando di gara, ovvero per le acquisizioni in economia.

Tale albo, suddiviso nelle due sottosezioni forniture, manutenzione, servizi/lavori prevede particolari requisiti per l'iscrizione, vale a dire:

##### Sezione Requisiti di Iscrizione

##### 1) Forniture, Manutenzioni e Servizi

- Dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione e di divieto a contrarre di cui art 80 D.Lgs 50/2016
- Dichiarazione di assenza di controversie pendenti nei confronti di MP, in sede stragiudiziale, giudiziale e/o arbitrale, per fatti imputabili all'Operatore Economico
- certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla CCIAA (o nel registro delle Commissione provinciale per l'Artigianato o presso i competenti uffici professionali) pertinente al settore merceologico per il quale si chiede l'iscrizione nell'elenco
- DURC regolare
- dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385



# MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE

**Ed. 0 – Rev.0**

## **PARTE SPECIALE**

*Emissione:*  
**23-05-2018**

*Revisione:*  
**23-05-2018**

**Pag. 24 di 93**

- dichiarazione del fatturato globale nel triennio precedente l'anno di iscrizione
  - Indicazione di indirizzo di posta elettronica, posta elettronica certificata, fax
  - ulteriori eventuali altri requisiti specificatamente previsti dall'avviso informativo annuale.
- 2) Lavori di manutenzione fabbricati
- Dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione e di divieto a contrarre di cui art 80 D.Lgs 50/2016
  - Dichiarazione di assenza di controversie pendenti nei confronti di MP, in sede stragiudiziale, giudiziale e/o arbitrale, per fatti imputabili all'Operatore Economico
  - certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla CCIAA (o nel registro delle Commissione provinciale per l'Artigianato o presso i competenti uffici professionali) pertinente al settore merceologico per il quale si chiede l'iscrizione nell'elenco
  - DURC regolare
  - dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385
  - dichiarazione del fatturato globale nel triennio precedente l'anno di iscrizione
  - Indicazione di indirizzo di posta elettronica, posta elettronica certificata, fax
  - ulteriori eventuali altri requisiti specificatamente previsti dall'avviso informativo annuale
  - possesso dell'attestazione SOA pertinente alla categoria di lavori per i quali si chiede l'iscrizione nell'Elenco degli Operatori Economici, ovvero possesso dei requisiti di qualificazione previsti dall'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010.

L'albo fornitori è dotato di apposito regolamento pubblicato sul sito internet dell'azienda, che prevede anche controlli a campione sul permanere dei requisiti di iscrizione e regola la gestione di anomalie e le cause di cancellazione.

Inoltre, oltre ad applicare la normativa di cui al Codice degli Appalti, la Società ha predisposto ex D.Lgs. n. 50/2016 un apposito regolamento per l'esecuzione in economia di lavori, forniture e servizi, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 06.04.2018 e che regola le modalità, rispettivamente, degli acquisti di valore inferiore ad € 5.000,00, di valore ricompreso tra € 5.000,00 ed € 40.000,00 e di valore superiore ad € 40.000,00 e fino a 150.000,00.

Soccorrono altresì il Codice Etico al punto 3.4.2: "Fornitori", nonché le procedure allegate al manuale del sistema per la gestione qualità.

### **3.2 REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITA' E CORRUZIONE**

Art. 25 D.lgs.231/01

- 1) In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote
- 2) In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote



- 3) In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater (\*) e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote
- 4) Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis
- 5) Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

(\*) Rubrica e articolo novellati ex Lege n. 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", (in GU n. 265 del 13/11/2012; in vigore dal 28/11/2012).

#### **3.2.1 Concussione**

Reato PROPRIO

Art. 317 cod. pen.: *Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.*

#### **3.2.2 Corruzione per l'esercizio della funzione**

Reato PROPRIO

Art. 318 del cod. pen.: *Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni*

#### **3.2.3 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio**

Reato PROPRIO

Art. 319 del cod. pen.: *Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.*

#### **Circostanze aggravanti**

Art. 319-bis cod. pen.: *La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.*

#### **3.2.4 Corruzione in atti giudiziari**

Reato PROPRIO

Art. 319-ter cod. pen.: *Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in*

un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

#### **3.2.5 Induzione indebita a dare o promettere utilità**

Reato PROPRIO

Condotte rilevanti

Art. 319 quater c.p.: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni".

#### **3.2.6 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio**

Art. 320 cod. pen.: Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

Pene per il corruttore

Art. 321 cod. pen.: Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell' articolo 319-bis, nell' art. 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

#### **3.2.7 Istigazione alla corruzione**

Reato COMUNE

Art. 322 cod. pen.: Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

#### **3.2.8 Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri**

REATO PROPRIO

Art. 322-bis cod. pen.:

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale. Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 6) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo
- 7) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi. (art. 377-bis c.p.).

#### **3.2.9 Considerazioni esplicative dei reati nei rapporti con la pubblica amministrazione**

L'art 25 del Decreto, così come l'art.24, prevede una serie di fattispecie di reato nei confronti della pubblica amministrazione. Per la corretta interpretazione di tali norme si evidenzia che la qualifica di pubblico ufficiale va riconosciuta a tutti i soggetti, pubblici dipendenti o privati, che possono o debbono, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, formare e manifestare la volontà della pubblica amministrazione, ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi. Sono, invece, incaricati di un pubblico servizio, coloro i quali, pur agendo nell'ambito di un'attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione, mancano dei poteri tipici di questa, ad eccezione delle mansioni di mero ordine o di prestazione di

attività di opere meramente materiali.

Per quanto attiene la figura dell'ausiliario del traffico, che assume interesse ai fini della presente trattazione in quanto alcuni dipendenti di ATC Mobilità e Parcheggi Spa rivestono tale qualifica, la Cassazione, con sentenza n.13.928/2017, che ha ripreso un orientamento già espresso, tra l'altro, dalle Sezioni Unite, con sentenza n. 7958/1992 e dalla sezione VI con sentenza 28412/2013, ha ribadito che "quando l'ausiliario del traffico si trovi ad esercitare le funzioni di sua competenza, di accertamento e contestazione delle violazioni del Codice della Strada nelle aree oggetto di concessione all'impresa da cui il primo dipende, di gestione di parcheggi e delle aree immediatamente limitrofe, egli assume, in particolare, la veste di Pubblico ufficiale nella finalità certificativa ed autoritativa dei poteri esercitati per potestà riconosciutagli dalla Legge".

Elemento caratterizzante delle fattispecie di reato precedentemente elencate, è costituito dall'accordo, intervenuto tra un pubblico funzionario ed un privato, in forza del quale il primo accetta dal secondo, per compiere, omettere o ritardare un atto relativo all'esercizio delle sue attribuzioni, un compenso che non gli è dovuto.

La retribuzione fornita o promessa al funzionario pubblico può consistere non solo in denaro, ma anche in qualsiasi altro vantaggio.

Oggetto dell'accordo corruttivo può essere tanto un atto dovuto (cd. corruzione 'propria', ad es. velocizzare una pratica di competenza del soggetto qualificato, il quale avrebbe dovuto comunque compiere quell'atto), quanto un atto contrario ai suoi doveri (cd. corruzione 'impropria', ad esempio: garantire l'aggiudicazione di una gara, falsandone gli esiti).

Ipotesi peculiare è quella della corruzione in atti giudiziari, configurabile nell'ipotesi in cui, al fine di conseguire un risultato favorevole nel corso di un procedimento civile, penale o amministrativo, venga corrotto un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma ad esempio anche un cancelliere o altro funzionario).

Si tratta di un reato a concorso necessario, per il quale è prevista la punibilità tanto del pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio 'corrotto', quanto del privato 'corruttore'.

Il privato è punito, altresì, anche nel caso di istigazione non accolta, quando cioè in presenza di un comportamento finalizzato alla commissione del reato di corruzione, questa non si perfezioni in quanto il pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio rifiuti l'offerta o la promessa non dovuta ed illecitamente avanzatagli per indurlo a compiere ovvero a omettere o ritardare l'atto del suo ufficio.

Per l'attuale disciplina codicistica, ciò che rileva ai fini dell'individuazione della qualifica soggettiva non è la natura giuridica (pubblica o privata), del soggetto con il quale esponenti aziendali entrino in contatto, quanto l'attività svolta in concreto, secondo una nozione di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio di tipo "oggettivo", che può comportare difficoltà nell'individuazione della qualificazione giuridica di un soggetto (se pubblico ufficiale, incaricato di pubblico servizio o semplice privato).

Nel reato di concussione, al contrario, non vi è un accordo tra il funzionario ed il privato, ma anzi il primo, avvalendosi della sua posizione di preminenza, costringe il privato a dare o promettere denaro o altri vantaggi.

È punito inoltre anche il pubblico ufficiale che induce il privato a pagare o a dare altre utilità abusando della sua qualità o dei suoi poteri.

Da segnalare come l'introduzione da parte della Legge 190/2012 dell'art.319 quater, prevedente un autonomo reato di concussione per induzione abbia sovvertito l'originaria impostazione del Codice Penale che, come emerge dalla Relazione Ministeriale accompagnatoria, raggruppava in un'unica norma e sottoponeva alla stessa sanzione "il costringere e l'indurre alcuno a dare o promettere indebitamente denaro od altre utilità".

Il fatto costitutivo del reato in questo caso è rappresentato dalla coartazione della volontà del privato, che si realizza quando il pubblico ufficiale, abusando della sua qualità e dei suoi poteri, induce il privato a sottostare alle sue richieste. La nuova formulazione, cui consegue la rimodulazione anche dell'art. 317 codice penale, ricalca il consolidato orientamento giurisprudenziale maturato in materia di concussione per induzione abbassando però i limiti edittali massimi e stabilendo la punibilità anche del privato che pone in essere l'indebita dazione.

#### **3.2.10 Individuazione delle attività sensibili dei reati nei rapporti con la pubblica amministrazione**

Attività a rischio sono tutte quelle in cui la Società intrattiene usualmente o, comunque, può intrattenere rapporti con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, ed in particolare:

- l'esecuzione dei contratti in essere con i comuni soci della Spezia e Monterosso
- la gestione di eventuali contenziosi relativi all'esecuzione dei contratti di cui sopra
- la richiesta e l'ottenimento di eventuali autorizzazioni e licenze necessarie allo svolgimento delle attività aziendali
- la gestione dei rapporti con i competenti soggetti pubblici per quanto concerne la sicurezza e l'igiene sul lavoro, ed, in generale, la normativa per la prevenzione degli incidenti sul lavoro e delle malattie professionali, anche con riferimento ad ispezioni, atti di accertamento ed eventuali sanzioni
- la gestione dei rapporti con i competenti soggetti pubblici per quanto concerne la gestione ambientale e rifiuti (Arpa, Asl)
- la gestione dei rapporti con gli enti locali/territoriali deputati alla vigilanza in materia di sicurezza degli edifici e degli impianti (VVF etc.)
- la gestione amministrativa del personale, in particolare per gli aspetti fiscali, previdenziali, assistenziali ed infortunistici, inclusa la gestione dei relativi accertamenti ispettivi
- l'eventuale richiesta di provvedimenti amministrativi occasionali o ad hoc necessari allo svolgimento di attività strumentali a quelle tipiche aziendali
- gli adempimenti tributari, quali la predisposizione di dichiarazioni dei redditi o dei sostituti di imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione di tributi in genere
- le verifiche, gli accertamenti e gli eventuali procedimenti sanzionatori relativi ai punti che precedono
- i procedimenti giudiziari (civili, penali o amministrativi) che coinvolgano direttamente o indirettamente la Società o suoi esponenti che abbiano agito per conto della stessa.

Una particolare attenzione deve essere riservata all'attività di fatturazione e, più in generale, a tutte quelle attività e/o operazioni potenzialmente idonee a creare disponibilità extracontabili, ancorché per valori inferiori alle soglie di punibilità richieste dall'attuale formulazione degli artt. 2621 e 2622 c.c.

Le attività a rischio, pertanto, sono così individuate: nella rendicontazione/compensazione nei confronti dei Comuni soci. Infine, più che altro ipotetico appare il rischio di commissione dei reati propri del Pubblico Ufficiale da parte degli ausiliari del traffico dipendenti di ATC Mobilità e Parcheggio Spa, in quanto l'entità delle sanzioni che gli stessi ausiliari sono autorizzati ad irrogare rende improbabile che vengano in essere le condizioni per la commissione del reato.

In ogni caso, quand'anche venisse in essere una delle fattispecie ascrivibili a responsabilità di Pubblico Ufficiale appare

piuttosto inverosimile che tale fattispecie integri il requisito dell'interesse o del vantaggio dell'azienda, necessario perché si realizzi la responsabilità amministrativa da reato di ATC Mobilità e Parcheggio Spa rimanendo unicamente un'azione atta al perseguimento di un interesse strettamente personale del Pubblico Ufficiale agente.

#### **3.2.11 Misure atte a prevenire la commissione dei reati nei rapporti con la pubblica amministrazione**

Ai fini della prevenzione dei reati qui di interesse sono attuate le misure di prevenzione procedurali ed organizzative.

Per quanto riguarda le misure procedurali si annoverano le seguenti:

- Codice etico
- Sistema disciplinare ai sensi degli articoli 6 e 7 del D.Lgs 231/2000
- Modello organizzativo ai sensi del decreto 231/2001 – Parte Generale per gli aspetti organizzativi
- Modello organizzativo ai sensi del decreto 231/2001 – Parte Speciale per l'analisi dei rischi dei reati
- Piano triennale di prevenzione della corruzione e di trasparenza  
mentre per le misure organizzative
- Chiaro sistema di procure e deleghe
- Redazione ed approvazione del mansionario aziendale come descritto nel manuale del sistema per la gestione della qualità
- Sistema informatico di trasmissione delle sanzioni ai competenti organi comunali volto ad impedire ogni manipolazione/modifica dei dati successiva all'irrogazione della sanzione.
- Regolamento per l'esecuzione in economia di lavori, forniture e servizi

#### **3.3 REATI DI FALSO NUMMARIO E IN TEMA DI FALSITA' DI VALORI DI BOLLO E STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (art. 25-bis, D.Lgs.231/01)**

Art. 25-Bis D.Lgs 231/2001

- 1) In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
  - a. per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote
  - b. per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote
  - c. per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà
  - d. per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote
  - e. per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo
  - f. per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote
  - f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
- 2) Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

#### **3.3.1 Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate**

Reato COMUNE

Art. 453 cod.pen.: È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098:

- 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori
- 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore
- 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate
- 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.

La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.

#### **3.3.2 Alterazione di monete**

Reato COMUNE

Art. 454 cod. pen.: Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei n. 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

#### **3.3.3 Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate**

Reato COMUNE

Art. 455 cod.pen.: Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.

#### **3.3.4 Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede**

Reato COMUNE

Art. 457 cod.pen.: Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

#### **3.3.5 Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati**

Reato COMUNE

Art. 459 cod. pen.: Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di va-

lori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato [c.p. 4], o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.

Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

#### **3.3.6 Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo**

Reato COMUNE

Art. 460 cod. pen.: Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032.

#### **3.3.7 Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata**

Reato COMUNE

Art. 461 cod. pen.: Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

#### **3.3.8 Uso di valori di bollo contraffatti o alterati**

Reato COMUNE

Art. 464 cod. pen.: Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.

#### **3.3.9 Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali**

Reato COMUNE

Art.473 cod. pen.: Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.



#### **3.3.10 Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi**

Reato COMUNE

Art. 474 cod. pen.: Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'art. 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

#### **3.3.11 Individuazione delle attività sensibili**

Il reato di spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.) non si è mai verificato. In quanto con riferimento alle banconote inserite nelle casse automatiche nei parcheggi in struttura la forma di controllo preliminare è svolta dal macchinario in maniera molto puntuale che provvede alla loro non accettazione. Per quanto invece si può ricondurre alla gestione delle monete contenute nei parcometri, all'atto dello scassetamento e della successiva attività di conteggio, svolta presso gli uffici, qualora individuate come contraffatte, come accaduto sporadicamente in passato, viene messa in atto la loro segregazione come stabilito dai regolamenti interni.

In ogni caso, la ridotta incidenza della fattispecie di monete falsificate e la modesta entità delle stesse, in concreto, e degli importi relativi, tuttavia, induce ad escluderne la rilevanza (a tacere della pressoché impossibile configurabilità del requisito dell'interesse o vantaggio dell'ente).

Per quanto invece attiene all'accoglimento di pagamenti in denaro contante presso gli uffici, gli stessi sono dotati di apparecchiature per la verifica della genuinità della banconota.

In conclusione, quindi, l'unica attività in cui si può realizzare uno dei reati sopra menzionati è unicamente riconducibile ad un errore nella fase di verifica.

#### **3.3.12 Misure atte a prevenire la commissione del reato**

Il rischio di commissione dei reati in esame si minimizza limitando il più possibile i pagamenti in moneta contante.

Per tale motivo ad oggi le metodologie di gestione della cassa e dei pagamenti di ATC Mobilità e Parcheggi Spa ammettono il pagamento in contanti, oltre che in parcometro, solo per i pass abbonamenti sosta mensili e per i reintegri relativi alle sanzioni emesse dagli ausiliari effettuati presso gli uffici dotati di apparecchiature per la verifica della genuinità della banconota.

Soccorrono, inoltre, il Codice etico, le procedure allegate al sistema di controllo della qualità ed il regolamento per l'esecuzione in economia di lavori forniture e servizi.

#### 3.4 DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO (art. 25-bis.1., D.Lgs. 231/01)

Art. 25-Bis.1 D.Lgs.231/2001<sup>2</sup>

- 1) In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
  - a. per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote
  - b. per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote
- 2) Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

##### **3.4.1 Turbata libertà dell'industria o del commercio**

Reato COMUNE

Art. 513 cod. pen.: Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

##### **3.4.2 Frode nell'esercizio del commercio**

Reato COMUNE

Art.515 cod. pen.: Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.

##### **3.4.3 Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine**

Reato COMUNE

Art.516 cod. pen.: Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

##### **3.4.4 Vendita di prodotti industriali con segni mendaci**

Reato COMUNE

Art.517 cod. pen.: Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a ventimila euro.

---

<sup>2</sup> Articolo inserito dall'articolo 17, comma 7, lettera b), della legge 23 luglio 2009, n. 99

#### **3.4.5 Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale**

Reato COMUNE

Art.517ter cod. pen.: Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

#### **3.4.6 Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari**

Reato COMUNE

Art. 517quater cod. pen.: Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

#### **3.4.7 Illecita concorrenza con minaccia o violenza**

Reato COMUNE

Art. 513bis cod. pen.: Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

#### **3.4.8 Frodi contro le industrie nazionali**

Reato COMUNE

Art. 514 cod. pen.: Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516 .Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

#### **3.4.9 Considerazioni esplicative**

La L. 99/09 (c.d. "collegato sviluppo"), pubblicata sul supplemento ordinario n 136 della Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2009, ha inserito nel corpus del D.Lgs. 231/2001 una serie di nuovi reati di natura strettamente industriale, che pone l'attenzione sulla commercializzazione dei prodotti e dei servizi.

Molte aziende possono, nella propria attività, incorrere in comportamenti astrattamente inquadrabili nell'ambito delle fattispecie di reato sopra esposte, si pensi, ma solo come esempio, a grandi aziende di distribuzione, in cui i propri dipendenti, nel tentativo di far risparmiare denaro alla società, si prestino all'acquisto di prodotti contraffatti o con segni mendaci.

#### **3.4.10 Identificazione delle Aree a rischio commissione del reato contro l'industria e il commercio**

Dato il tipo di servizio commercializzato, i reati sopraindicati non risultano rilevanti per ATC mobilità e Parcheggio Spa.

### **3.5 REATI SOCIETARI (art. 25-ter, D.Lgs. 231/01)**

Art. 25-Ter D.Lgs.231/2001

- 1) In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
  - a. per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
  - a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;
  - b. per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;
  - d. per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote
  - e. per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicentosessanta quote
  - f. per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote
  - g. per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote
  - h. per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote
  - i. per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote
  - l. per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote
  - m. per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote

- n. per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote
- o. per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote
- p. per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote
- q. per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote
- r. per il delitto di agiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote
- s. per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote
- s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote.

Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Attesa la vastità della categoria dei reati societari rilevanti ai fini del Decreto, si provvede di seguito a riportare per ciascuno di essi il testo normativo.

Le considerazioni in merito, le attività aziendali a rischio di commissione dei reati, così come le misure volte a prevenire detta commissione, sono poi trattate congiuntamente per le fattispecie individuate come rilevanti.

#### **3.5.1 False comunicazioni sociali**

Reato PROPRIO

Art. 2621 c.c.: Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

##### **3.5.1.1 Fatti di lieve entità**

Condotte rilevanti

Art. 2621-bis c.c.: Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

#### **3.5.2 False comunicazioni sociali delle società quotate**

Condotte rilevanti

Art. 2622 c.c.: Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

#### **3.5.3 Considerazioni esplicative**

I reati previsti dagli artt. 2621 e 2622 c.c. possono essere commessi esclusivamente dagli amministratori, dai direttori generali, dai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dai sindaci o dai liquidatori della società.

Le fattispecie di reato previste dai due articoli si differenziano unicamente per il verificarsi o meno di un danno patrimoniale nei confronti dei soci o dei creditori: nel primo sono punite le false comunicazioni dirette ai soci o al pubblico, nel secondo solo quelle che provocano una diminuzione patrimoniale per i soci o i creditori.

A seguito della modifica operata dal D.Lg. 11 aprile 2002, n. 61 il falso in comunicazioni sociali è stato configurato quale reato di danno a protezione del patrimonio di soci, creditori e di chiunque possa vantare nei confronti della società un interesse.

La riforma attuata dalla legge n. 69/2015, ha modificato la rubrica dell'articolo 2622 da "False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori" a "False comunicazioni sociali delle società quotate" e ha trasformato la fattispecie prevista dall'articolo in un reato di pericolo, perseguibile d'ufficio che non si configura più solo in presenza di un danno patrimoniale ai creditori o ai soci, essendo ora sufficiente il mero intento di danneggiare questi ultimi. Infine, per quanto riguarda le società quotate, il novero più ampio degli interessi che vengono coinvolti ha comportato l'aumento del relativo disposto sanzionatorio.

Oggetto materiale della condotta sono unicamente l'esposizione di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero l'omissione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla Legge. Merita inoltre evidenziare che ai fini dei reati di cui agli artt. 2621 e 2622 c.c. sono rilevanti esclusivamente le comunicazioni "dirette ai soci o al pubblico", e che tali comunicazioni devono vertere "sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo". La norma esclude la rilevanza di falsità o omissioni che non alterino in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società, ed in ogni caso di quelle che non comportino le soglie quantitative indicate (5% del risultato economico di esercizio, o 1% del patrimonio netto).

#### **3.5.4 Disposizioni abrogate e normativa sostitutiva**

Reato COMUNE

Art. 2623 codice civile (Falso in prospetto) abrogato con la legge sul risparmio: il reato è ora regolato dall'art. 173-bis inserito nel D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, dall'art. 34, comma 1 della L. n. 262/2005.

Art. 2624 codice civile (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione) abrogato col D.Lgs 27 gennaio 2010 n.39.

Art. 173-bis TUF

Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per la sollecitazione all'investimento o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

L'articolo 2623 del codice civile è abrogato.

#### **3.5.5 Considerazioni esplicative**

Oggetto materiale del reato in esame sono i prospetti che devono essere redatti ai fini della sollecitazione all'investimento (art. 94 T.U.F.), o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati (artt. 113 e 114 T.U.F.), ed i documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio (art. 102 T.U.F.).

Non rientrando tali operazioni nella normale operatività di ATC Mobilità e Parcheggio Spa, né apparendo prevedibile che vi possano rientrare in futuro, si esclude la rilevanza di tale reato ai fini del presente Modello. È fatto, naturalmente, obbligo al consiglio di Amministrazione, nel caso intenda procedere a operazioni di tal genere, di farne previamente comunicazione all'Organismo di Vigilanza, affinché possa assumere le opportune iniziative volte, tra le altre cose,

all'integrazione e/o modifica del modello connessa all'eventuale ampliamento dell'area di rischio comportata da tali nuove attività.

#### **3.5.6 Impedito controllo**

Reato PROPRIO

Art. 2625 cod. civ.

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

#### **3.5.7 Considerazioni esplicative**

La norma in commento, che tutela il regolare esercizio dell'attività di controllo, nell'attuale formulazione ha depenalizzato l'illecito previsto dal vecchio art. 2623 c.c. nel caso in cui non vi siano danni per i soci e configura in caso di danno ai soci una fattispecie delittuosa punibile a querela di parte.

Pur descrivendo le due ipotesi di cui al primo e al secondo comma dell'art. 2625 la medesima condotta ossia l'impedito controllo, solo la commissione del reato di cui al secondo comma, caratterizzato dalla causazione di un danno ai soci, può comportare una responsabilità ex Decreto Legislativo n. 231 (per l'altra ipotesi è prevista, a carico dell'agente, la sola sanzione amministrativa). Sicché la responsabilità di ATC Mobilità e Parcheggio Spa postula il verificarsi un danno ai Soci, che integri al contempo l'interesse o il vantaggio della Società.

#### **3.5.8 Indebita restituzione dei conferimenti**

Reato PROPRIO

Art. 2626 cod. civ.

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

#### **3.5.9 Illegale ripartizione degli utili e delle riserve**

Reato PROPRIO

Art. 2627 cod. civ.





Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

#### **3.5.10 Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante**

Reato PROPRIO

Art. 2628 cod. civ.

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

#### **3.5.11 Operazioni in pregiudizio dei creditori**

Reato PROPRIO

Art. 2629 cod. civ.

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

#### **3.5.12 Omessa comunicazione dei conflitti di interesse**

Reato PROPRIO

Art. 2629-bis cod. civ.

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

#### **3.5.13 Formazione fittizia del capitale**

Reato PROPRIO

Art. 2632 cod. civ.

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

#### **3.5.14 Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori**

Reato PROPRIO

Art. 2633 cod. civ.

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

#### **3.5.15 Considerazioni esplicative**

La legge 28 dicembre 2005, n. 262, contenente "Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari", ha previsto all'art. 31 l'inserimento nel codice civile del nuovo art. 2629 bis, dedicato alla fattispecie criminosa di "omessa comunicazione del conflitto d'interessi".

Nell'art. 2629-bis viene in considerazione un reato proprio dell'amministratore o del componente del consiglio di gestione di una società quotata o i cui titoli siano diffusi a norma del D.Lgs. 58/1998, ovvero di soggetti sottoposti a vigilanza ex T.U.F. e T.U.B. Il precetto del reato consiste nella violazione degli «obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma c.c.» ovvero: nella violazione dell'obbligo per l'amministratore di «dare notizia agli altri amministratori e al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata»; nonché, per l'Amministratore Delegato, dell'obbligo di «astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale»; e, per l'Amministratore Unico, dell'obbligo di «darne notizia anche alla prima assemblea utile».

Il reato in esame presuppone che la società abbia proceduto a sollecitare l'investimento ovvero all'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati. Non rientrando tali operazioni nella normale operatività di ATC Mobilità e Parcheggio Spa, si esclude la rilevanza di tale reato ai fini del presente Modello.

I reati di cui agli artt. 2629 e 2632 c.c. possono essere commessi solo in occasione di operazioni straordinarie (riduzione o aumento del capitale, trasformazione, fusione o scissione). È fatto quindi obbligo al Consiglio di Amministrazione, qualora si intenda procedere ad operazioni di fusione o scissione, o alla riduzione del capitale sociale, di informarne



# MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE

Ed. 0 – Rev.0

## PARTE SPECIALE

*Emissione:*  
23-05-2018

*Revisione:*  
23-05-2018

*Pag. 43 di 93*

previamente il Collegio Sindacale e l'Organismo di Vigilanza, che dovrà valutare il rischio di commissione del reato e, in caso di esito positivo, provvedere all'implementazione del Modello.

L'Art. 2633 c.c. (Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori) tratta di un reato proprio del liquidatore, che può essere commesso solamente nella fase di liquidazione della Società.

Viene quindi fatto obbligo, prima dell'assemblea convocata per deliberare la messa in liquidazione, farne comunicazione al Collegio Sindacale ed all'Organismo di Vigilanza, per le valutazioni di competenza.

### **3.5.16 Corruzione tra privati**

Reato COMUNE

Art. 2635. c.c.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se' o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse e offerte.

### **3.5.17 Istigazione alla corruzione tra privati**

Reato COMUNE

Art. 2635 bis cod. civ.

- 1) Chiunque offre o promette denaro o altre utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un

- atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.
- 2) La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.
  - 3) Si procede a querela della persona offesa.

#### **3.5.18 Pene accessorie**

Art. 2635 ter cod. civ.

La condanna per il reato di cui all'articolo 2635, primo comma, importa in ogni caso l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all'articolo 32-bis del codice penale nei confronti di chi sia già stato condannato per il medesimo reato o per quello di cui all'articolo 2635-bis, secondo comma.

#### **3.5.19 Considerazioni esplicative**

Il Decreto Legislativo 15 marzo 2017 n. 38 (Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2017.

Si tratta di un intervento che mira a rendere la normativa interna pienamente conforme alle previsioni della decisione quadro 2003/568/GAI relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato e che, tra le altre cose, ha comportato la modifica della formulazione dell'art.2635 c.c. e l'introduzione degli articoli 2635 bis e ter c.c.

Con specifico riferimento al reato di cui all'art. 2635 c.c., la nuova formulazione estende il novero dei soggetti attivi includendo tra gli autori del reato, oltre a coloro che rivestono posizioni apicali di amministrazione o di controllo, anche coloro che svolgono attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive presso società o enti privati.

Vengono inoltre ampliate le condotte attraverso cui si perviene all'accordo corruttivo includendo nella corruzione passiva anche la sollecitazione del denaro o di altra utilità non dovuti da parte del soggetto "intraneo", qualora ad essa segua la conclusione dell'accordo corruttivo mediante promessa o dazione di quanto richiesto; ed estendendo altresì la fattispecie di corruzione attiva all'offerta delle utilità non dovute da parte dell'estraneo, qualora essa venga accettata dal soggetto "intraneo". Inoltre, tra le modalità della condotta, sia nell'ipotesi attiva che in quella passiva, viene prevista la commissione della stessa per interposta persona.

Significativo, infine, il fatto che nel nuovo testo dell'art. 2635 c.c. scompaia il riferimento alla necessità che la condotta «cagioni nocimento alla società».

Infine la novella è intervenuta sul testo del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche) andando a modificare la lettera s-bis) dell'art. 25-ter comma 1 (contenente l'elenco dei reati societari) con il seguente testo: «per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di

cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.».

Il provvedimento è entrato in vigore il 14 aprile 2017.

#### **3.5.20 Illecita influenza sull'assemblea.**

Reato COMUNE

Art. 2636 cod. civ.

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

#### **3.5.21 Aggiotaggio**

Art. 2637 cod. civ.

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

#### **3.5.22 Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza**

Art. 2638 cod. civ.

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

3-bis. Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza.

#### **3.5.23 Considerazioni esplicative**

L'articolo 2638 c.c. accorpa in sé i reati già previsti dal Decreto legislativo 385/1993 (art. 134) e dal Decreto legislativo 58/1998 (artt. 171 e 174), riguardanti in particolare l'attività di vigilanza della Banca d'Italia e della Consob.

La norma prevede due distinte ipotesi d'incriminazione. Il primo comma contempla il fatto dell'amministratore, del direttore generale, del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, del sindaco o del liquidatore che:

- a. espone in comunicazioni previste in base alla legge alle autorità di vigilanza fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società sottoposta a vigilanza
- b. occulta con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto essere comunicati sulla medesima situazione. Precisato che la punibilità è estesa anche alle informazioni riguardanti beni amministrati o posseduti per conto di terzi, occorre precisare che si tratta di un reato di mera condotta (che non prevede quindi il verificarsi di un evento di danno).

Quanto alla modalità della condotta rappresentata dall'occultamento con mezzi fraudolenti, la struttura della definizione normativa lascia intendere che essa richieda un quid pluris rispetto al mero silenzio (che tuttavia è idoneo ad integrare la fattispecie di cui al secondo comma dello stesso art. 2638 c.c.).

Il secondo comma dell'art. 2638 c.c. punisce l'ostacolo alle funzioni di vigilanza posto in essere in qualunque forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle autorità di vigilanza stesse.

Si tratta di un reato di evento (evento consistente appunto nell'ostacolo alla funzione di vigilanza), che costituisce una figura residuale rispetto a quella considerata nel primo comma. Si consideri che la formula adottata dal legislatore ("in qualunque forma") amplia notevolmente l'ambito di applicabilità della disposizione, conferendo in sostanza al delitto la natura di reato a forma libera, dove a rilevare è peculiarmente l'evento come conseguenza causale della condotta (qualunque essa sia) posta in essere dall'agente.

Anche in questa ipotesi si è in presenza di un reato proprio dell'amministratore, del direttore generale, del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, del sindaco o del liquidatore di società sottoposte a vigilanza.

Il comma 3 bis è stato aggiunto dall'art. 101, comma 1, D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180, a decorrere dal 16 novembre 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 106, comma 1 del medesimo D.Lgs. 180/2015.

#### **3.5.24 Individuazione delle attività sensibili**

Ai fini della commissione dei reati societari ritenuti rilevanti con riferimento alla realtà operativa di ATC Mobilità e Parcheggi Spa, si individuano le seguenti attività a rischio di commissione di reato:

- formazione del bilancio e delle situazioni infra-annuali



- tenuta della contabilità
- gestione dei rapporti con i soci e il Collegio Sindacale
- ripartizione degli utili
- operazioni straordinarie (riduzione o aumento del capitale, trasformazione, fusione o scissione)
- messa in liquidazione.

#### **3.5.25 Misure atte a prevenire la commissione del reato**

Ai fini della prevenzione dei reati societari sono posti i seguenti presidi:

- Codice Etico
- Statuto
- Struttura organizzativa (deleghe, poteri e funzioni)
- Prassi aziendali e procedure allegate al manuale del sistema per la gestione della qualità
- Regolamento dell'albo fornitori
- Regolamento per l'esecuzione in economia di lavori, fornitura e servizi
- Verifiche sul bilancio da parte del Collegio sindacale
- Verifiche di revisione contabile effettuata da professionista esterno qualificato.

#### **3.6 REATI CON FINALITA' DI TERRORISMO (art. 25-quater, D.Lgs. 231/01)**

Art. 25-quater, D.Lgs. 231/01

In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a. se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;
- b. se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9 comma 2 del Decreto, per una durata non inferiore ad un anno.

Se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3 del Decreto.

Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999".

#### **3.6.1 Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico.**

Reato COMUNE

Art. 270-bis cod. pen.

Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

#### **3.6.2 Circostanze aggravanti e attenuanti**

Art. 270-bis.1 cod. pen. inserito dall'art. 5, comma 1, lett. c), D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21.

Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato.

Quando concorrono altre circostanze aggravanti, si applica per primo l'aumento di pena previsto per la circostanza aggravante di cui al primo comma. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e alle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o ne determina la misura in modo indipendente da quella ordinaria del reato, e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, salvo quanto disposto nell'articolo 289-bis, nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia e l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà.

Quando ricorre la circostanza di cui al terzo comma non si applica l'aggravante di cui al primo comma.

Fuori del caso previsto dal quarto comma dell'articolo 56, non è punibile il colpevole di un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico che volontariamente impedisce l'evento e fornisce elementi di prova determinanti per la esatta ricostruzione del fatto e per la individuazione degli eventuali concorrenti.

#### **3.6.3 Assistenza agli associati**

Reato COMUNE

Art. 270-ter cod. pen.



Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

#### **3.6.4 Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale.**

Reato COMUNE

Art.270-quater cod. pen.

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è punita con la pena della reclusione da cinque a otto anni.

#### **3.6.5 Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo**

Art. 270-quater.1 cod. pen.

Fuori dai casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater, chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da cinque a otto anni.

#### **3.6.6 Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale**

Reato COMUNE

Art. 270-quinquies.

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata, nonché della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270-sexies.

Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto di chi addestra o istruisce è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

#### **3.6.7 Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo**

Reato COMUNE

Art. 270-quinquies.1 cod. pen.

Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater.1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies è punito con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte.

Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

#### **3.6.8 Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro**

Reato COMUNE

Art. 270-quinquies.2 cod. pen.

Chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000.

#### **3.6.9 Condotte con finalità di terrorismo**

Art. 270-sexies cod. pen.

Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

#### **3.6.10 Confisca**

Art. 270-septies cod. pen.

Nel caso di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti commessi con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies è sempre disposta la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo, prodotto o profitto.

#### **3.6.11 Attentato per finalità terroristiche o di eversione**

Reato COMUNE

Art. 280 cod. pen.: Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.

Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.

Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.

Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

#### **3.6.12 Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi.**

Reato COMUNE

Art. 280-bis. cod. pen.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali.

Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà.

Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

#### **3.6.13 Atti di terrorismo nucleare**

Reato COMUNE

Art. 280-ter. cod. pen.

È punito con la reclusione non inferiore ad anni quindici chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies:

- 1) procura a sé o ad altra materia radioattiva
- 2) crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso.

È punito con la reclusione non inferiore ad anni venti chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies:

- 1) utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare
- 2) utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva.

Le pene di cui al primo e al secondo comma si applicano altresì quando la condotta ivi descritta abbia ad oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici.

#### **3.6.14 Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione**

Reato COMUNE

Art. 289-bis. cod. pen.

Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni Trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

#### **3.6.15 Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo**

Reato COMUNE

Art. 302 cod. pen.

Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.



Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione.

Nota: La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dal D. Lgs. Lgt. n. 224/1944.

#### **3.6.16 Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, conclusa a New York il 9 dicembre 1999**

Al suo art. 2, richiamato dal nuovo art 25-quater, la Convenzione per la repressione del finanziamento del terrorismo, obbliga gli Stati contraenti a punire: tutti gli atti con i quali un soggetto volontariamente procura od utilizza direttamente o indirettamente fondi che possano essere impiegati al fine di compiere un atto terroristico, ossia un atto volto a provocare morte o lesioni ad un civile, o ad altra persona non coinvolta come parte attiva in un conflitto armato, quando lo scopo dell'atto è quello di intimidire un popolo o di costringere un governo o un'organizzazione internazionale a fare o a non fare qualcosa (esempi di atti terroristi sono: dirottamenti di aeromobili o navi, esplosione di ordigni, sequestro di ostaggi, ecc.).

#### **3.6.17 Considerazioni esplicative**

L'art 25-quater non elenca i reati per i quali è prevista la responsabilità dell'ente. La norma in commento si limita a richiamare, al primo comma, i delitti previsti dal codice penale (art. 270- bis c.p.) e dalle leggi speciali e, al terzo comma, i delitti diversi da quelli disciplinati al comma 1, ma posti in essere in violazione dell'articolo 2 della Convenzione di New York del 1999, prevedendo un rinvio generale "aperto" a tutte le ipotesi attuali e future di reati terroristici.

#### **3.6.18 Attività sensibili.**

I reati con finalità di terrorismo non sono ipotizzabili per la Società.

#### **3.6.19 Misure atte a prevenire la commissione del reato**

Pur non essendo prevedibile la commissione dei reati in trattazione soccorrono i seguenti presidi:

- Codice Etico
- Struttura organizzativa (deleghe, poteri e funzioni)
- Prassi aziendali e procedure allegate al manuale del sistema per la gestione della qualità.

### **3.7 PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI (art. 25-quater-1, D.Lgs. 231/01).**

Art.25 quater-1 D.Lgs 231/2013<sup>3</sup>

- 1) In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste

<sup>3</sup> Articolo introdotto con Legge n.7 del 09.01.2006

dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento

- 2) Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

#### **3.7.1 Pratiche di mutilazione degli organi**

Art. 583-bis. cod. pen.

Reato COMUNE

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:

- 1) a decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale
- 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.

#### **3.7.2 Considerazioni esplicative**

Data l'attività di ATC Mobilità e Parcheggi Spa non si ritiene che tale reato sia ipotizzabile per la Società.

### **3.8 REATI CONTRO LA PERSONALITA'INDIVIDUALE (art. 25-quinquies, D.Lgs. 231/01)**

Art. 25-Quinquies

Delitti contro la personalità individuale<sup>4</sup>.

---

<sup>4</sup> Articolo inserito dall'articolo 5 della legge 11 agosto 2003, n. 228



# MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE

Ed. 0 – Rev.0

## PARTE SPECIALE

*Emissione:*  
23-05-2018

*Revisione:*  
23-05-2018

*Pag. 55 di 93*

- 1) In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
  - a. per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote
  - b. per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote
  - c. per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, nonché per il delitto di cui all'articolo 609-undecies la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote
- 2) Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall' articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno
- 3) Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

### **3.8.1 Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù**

Reato COMUNE

Art. 600 cod. pen.

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

### **3.8.2 Prostituzione minorile**

Reato COMUNE

Art. 600-bis cod. pen.

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

- 1) Recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto
- 2) Favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altre utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

#### **3.8.3 Pornografia minorile**

Reato COMUNE

Art. 600-ter cod. pen.

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

- 1) Utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
- 2) Recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000. Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

#### **3.8.4 Detenzione di materiale pornografico.**

Art. 600-quater cod. pen.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.



#### **3.8.5 Pornografia virtuale.**

Art. 600-quater. 1 cod. pen.

Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

#### **3.8.6 Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.**

Reato COMUNE

Art. 600-quinquies cod. pen.

Chiunque organizza o propaga viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 e euro 154.937.

#### **3.8.7 Tratta di persone**

Reato COMUNE

Art. 601 cod. pen.

È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo.

Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni.

#### **3.8.8 Traffico di organi prelevati da persona vivente**

Reato COMUNE

Art. 601-bis cod. pen.

Chiunque, illecitamente, commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, procura o tratta organi o parti di organi prelevati da persona vivente è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000.

Chiunque svolge opera di mediazione nella donazione di organi da vivente al fine di trarne un vantaggio economico è punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa da euro 50.000 a euro 300.000.

Se i fatti previsti dai precedenti commi sono commessi da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000 chiunque organizza o propaganda viaggi ovvero pubblicizza o diffonde, con qualsiasi mezzo, anche per via informatica o telematica, annunci finalizzati al traffico di organi o parti di organi di cui al primo comma.

#### **3.8.9 Acquisito e alienazione di schiavi**

Reato COMUNE

Art. 602 cod. pen.

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

#### **3.8.10 Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro**

Reato COMUNE

Art. 603 bis cod. pen.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) Recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) Utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) La reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato
- 2) La reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie
- 3) La sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro
- 4) La sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti

costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) Il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre
- 2) Il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa
- 3) L'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

#### **3.8.11 Adescamento di minorenni.**

Art. 609-undecies cod. pen.

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici, e' punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni.

Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

#### **3.8.12 Considerazioni esplicative**

Perché sorga la responsabilità amministrativa di ATC Mobilità e Parcheggi Spa, a norma del Decreto 231/01, è necessario che i delitti sopra richiamati, siano commessi nell'interesse o a vantaggio della Società.

Ciò si ritiene solo astrattamente ipotizzabile per i reati connessi con la schiavitù, per i quali la condotta rilevante è costituita dal procacciamento illegale della forza lavoro attraverso il traffico di immigranti e la tratta degli schiavi.

Inoltre, tali ipotesi di reati si estendono non solo al soggetto che direttamente realizza tale condotta, ma anche a chi, consapevolmente, agevola, anche solo finanziariamente, la medesima condotta (ad esempio un fornitore).

In quest'ottica, la Società "potrebbe" dalla realizzazione di tali fattispecie delittuose, ottenere un vantaggio ovvero vedere tutelato un suo interesse.

Per quanto attiene i reati legati a pedofilia e pornografia minorile a commissione informatica detti reati potrebbero venire in essere qualora venissero aggirati i presidi posti a garanzia del corretto utilizzo dei terminali aziendali ma in questo caso difetterebbe il requisito della commissione del reato nell'interesse o a vantaggio della società.



#### **3.8.13 Individuazione delle attività sensibili**

Ai fini della commissione dei reati in esame, all'esito della disamina di cui al paragrafo precedente e con riferimento alla realtà operativa di ATC Mobilità e Parcheggi Spa si individuano le seguenti attività a rischio di commissione di reato:

- 1) Assunzione e gestione del personale
- 2) Rapporti con i fornitori
- 3) Accesso ai siti internet.

#### **3.8.14 Misure idonee a prevenire la commissione del reato**

La società si impegna a porre in essere le seguenti condotte:

- 1) Attuare la normativa in materia di lavoro, con particolare attenzione al lavoro minorile, in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e, infine relativa ai diritti sindacali o, comunque, di associazione e rappresentanza dei lavoratori
- 2) Astenersi dal compimento di atti che possano in qualche modo integrare o avere attinenza con comportamenti volti allo sfruttamento del lavoro di soggetti socialmente deboli
- 3) Prevedere integrazioni delle condizioni generali dei contratti con i partner/fornitori con indicazioni che impongano agli stessi il rispetto dei diritti del lavoratore e i requisiti in materia di salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Ai fini della prevenzione del reato in esame sono posti, inoltre, i seguenti presidi:

- Codice Etico
- Regolamento Albo fornitori
- Documento di Valutazione dei Rischi, ai fini del D. Lgs. 81/2008, comprensivo delle attività di verifica degli aggiornamenti normativi in materia antinfortunistica e di igiene e salute sul posto di lavoro in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione in base al D. Lgs. 81/2008
- Prassi e procedure aziendali predisposte anche in materia di utilizzo delle postazioni pc ed accesso ad Internet.

### **3.9 ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E MANIPOLAZIONE DEL MERCATO (art. 25-sexies, D.Lgs. 231/01)**

Art. 25-Sexies D.Lgs. 231/2001<sup>5</sup>

- 1) In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote
- 2) Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

<sup>5</sup> Articolo inserito dall'articolo 9 della legge 18 aprile 2005, n. 62.

#### **3.9.1 Abuso di informazioni privilegiate**

Reato PROPRIO

Art. 184 T.U.F.

- 1) È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:
  - a. acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
  - b. comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
  - c. raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).
- 2) La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.
- 3) Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

3-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro 103.291 e dell'arresto fino a tre anni.
- 4) Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).

#### **3.9.2 Manipolazione del mercato**

Reato PROPRIO

Art. 185 T.U.F.

- 1) Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.
- 2) Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro 103.291 e dell'arresto fino a tre anni.



#### **3.9.3 Considerazioni esplicative**

I reati di cui al Testo Unico della Finanza consistono essenzialmente nell'utilizzo o diffusione di informazioni privilegiate, o non veritiere, o il compimento di operazioni simulate idonee ad alterare sensibilmente il prezzo di strumenti finanziari quotati o non quotati.

#### **3.9.4 Individuazione delle attività sensibili**

Tali fattispecie di reato non sono considerate rilevanti ai fini del Modello non essendo ATC Mobilità e Parcheggio Spa una società quotata e non svolgendo attività di acquisizione e cessione di partecipazioni nel capitale di altre società, né più in generale acquistando, vendendo o compiendo operazioni su strumenti finanziari.

Non sussiste quindi, in linea generale, né l'occasione né l'interesse a compiere i reati in esame.

Ove decidano di intraprendere attività finanziaria o di investimento, è fatto obbligo al Consiglio di Amministrazione di darne comunicazione all'Organismo di Vigilanza, che dovrà valutare l'opportunità di implementare il Modello tenendo conto degli eventuali profili di rischio ravvisabili nell'operazione.

#### **3.10 I DELITTI DI OMICIDIO E LESIONI COLPOSE CONSEGUENTI ALLA VIOLAZIONE DELLA DISCIPLINA DEL D.Lgs. 81/08 (art. 25 septies, D.Lgs. 231/01)**

Art. 25-Septies D Lgs 231/2001<sup>6</sup>

- 1) In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno
- 2) Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno
- 3) In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

<sup>6</sup> Articolo inserito dall'articolo 9 della legge 3 agosto 2007, n. 123 e successivamente sostituito dall'articolo 300 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81

#### **3.10.1 Omicidio colposo**

Reato COMUNE

Art. 589 cod. pen<sup>7</sup>.

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici. (articolo modificato dalla Legge 11 gennaio 2018, n. 3)

#### **3.10.2 Lesioni personali colpose**

Reato COMUNE

Art. 590 cod. pen.

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

#### **3.10.3 Considerazioni esplicative**

Il reato di cui all'art. 589 cod. pen. si configura nel caso in cui si cagioni la morte di una persona.

---

<sup>7</sup> articolo modificato dalla Legge 11 gennaio 2018, n. 3



Ai fini della integrazione del reato, non è richiesto l'elemento soggettivo del dolo, ovvero la coscienza e la volontà di cagionare l'evento lesivo, ma la mera negligenza, imprudenza o imperizia del soggetto agente, ovvero l'inosservanza, da parte di quest'ultimo di leggi, regolamenti, ordini o discipline (art. 43 cod. pen.).

Il reato di cui all'art.590 cod. pen. si configura nel caso in cui si cagionino ad una persona lesioni gravi o gravissime.

Le lesioni si considerano gravi nel caso in cui:

- a. dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni
- b. il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo (art. 583, comma 1, cod. pen.).

Le lesioni si considerano gravissime se dal fatto deriva:

- a. una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- b. la perdita di un senso;
- c. la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- d. la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso (art. 583, comma 2, cod. pen.).

Ai fini della configurabilità del reato di lesioni colpose, non è necessario che il soggetto agente abbia agito con coscienza e volontà di cagionare l'evento lesivo, essendo sufficiente la mera negligenza, imprudenza o imperizia dello stesso, ovvero l'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (art. 43 cod. pen.).

Entrambi i reati sopra richiamati rilevano, ai fini del Decreto, unicamente nel caso in cui sia ascrivibile al soggetto agente, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, la c.d. "colpa specifica", consistente nella violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene ed alla salute sul lavoro.

Atteso che, in forza di tale circostanza, assume rilevanza la legislazione prevenzionistica vigente, ai fini della presente sezione è stata considerata, in particolare, la normativa di cui al T.U.S., in attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. n. 123/2007.

Poiché tutte le imprese, indipendentemente dalla dimensione e numero di dipendenti, soggiacciono alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, non sussistono ragioni di escludere, in via di principio, la commissione di reati di omicidio e lesioni colpose conseguenti alla violazione della disciplina del D. Lgs. 81/08; gli stessi devono, dunque, considerarsi rilevanti ai fini del presente Modello.

#### **3.10.4 Identificazione delle attività sensibili**

Ai fini della commissione dei reati di omicidio e lesioni colpose conseguenti alla violazione della disciplina del D. Lgs. 81/2008 rilevanti con riferimento alla realtà operativa di ATC Mobilità e Parcheggio Spa si individuano le seguenti attività a rischio commissione reato:

- Gestione del personale dipendente
- Manutenzione e controllo delle aree di parcheggio
- Manutenzione della segnaletica e degli immobili aziendali.





#### **3.10.5 Misure atte a prevenire la commissione dei reati**

Ai fini della prevenzione dei delitti di omicidio e lesioni colpose conseguenti alla violazione della disciplina del D. Lgs.81/2008, la Società ha adottato:

- Documento di Valutazione dei Rischi, ai fini del D. Lgs. 81/2008, comprensivo delle attività di verifica degli aggiornamenti normativi in materia antinfortunistica e di igiene e salute sul posto di lavoro in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione in base al D. Lgs. 81/2008
- Monitoraggio dell'effettiva attuazione del sistema dei presidi indicati nel Documento di Valutazione dei Rischi
- Informazione, formazione ed aggiornamento dei lavoratori in base al D.Lgs. 81/2008 e accordi successivi
- Sistema disciplinare
- Codice etico e di comportamento
- Prassi aziendali e procedure allegate al manuale del sistema per la gestione della qualità.

#### **3.11 RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA'<sup>8</sup>**

Art. 25-Octies

- 1) In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote
- 2) Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni
- 3) In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

##### **3.11.1 Ricettazione**

Reato COMUNE

- 1) Fuori dei casi di concorso nel reato, chi al fine di procurare a se o ad altri un profitto, acquista, riceve o occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere o occultare è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da € 516 a 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'art.628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'art.629, secondo comma o di furto aggravato ai sensi dell'art.625 primo comma n.7 bis.
- 2) La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa fino a € 516 se il fatto è di particolare tenuità

<sup>8</sup> Rubrica così sostituita dall'art. 3, comma V, lett. B, Legge 15 dicembre 2014, n. 186 (in vigore dall'1.01.2015)



- 3) Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

#### **3.11.2 Riciclaggio**

Reato COMUNE

Art. 648-bis cod. pen.

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

#### **3.11.3 Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**

Art. 648-ter cod. pen.

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

#### **3.11.4 Autoriciclaggio**

Reato COMUNE

Art. 648-ter.1

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

#### **3.11.5 Considerazioni esplicative**

Il riciclaggio è quel reato che consiste nel compimento di atti o fatti diretti ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa di denaro, beni o altre utilità (ossia ogni vantaggio non solo economico, ma anche personale) di provenienza illecita, permettendone la riutilizzo degli stessi.

Esempio di atti diretti ad ostacolare l'identificazione delle risorse citate è il passaggio della titolarità dei beni di provenienza delittuosa da un soggetto ad un altro, ovvero rimpiazzare il denaro di provenienza illecita con denaro pulito.

La specificità del reato di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ex art.648 ter, rispetto a quello di riciclaggio - il quale prevede la sostituzione, il trasferimento ovvero operazioni di ostacolo alla identificazione delle provenienze delittuose - risiede nella finalità di far perdere le tracce della provenienza illecita di denaro, dei beni o altre utilità, perseguita mediante l'impiego di dette risorse in attività economiche o finanziarie.

L'art. 648 ter-1 è stato introdotto dalla legge n. 186 del 15 dicembre 2014, recante "Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio". In particolare, l'articolo 3, comma 5 della legge 186/2014 apporta le seguenti modificazioni all'articolo 25-octies del decreto legislativo 231/2001:

- a. al comma 1, le parole: «e 648-ter» sono sostituite dalle seguenti: «648-ter e 648-ter.1»
- b. alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché autoriciclaggio».

Il reato di autoriciclaggio consiste nell'impiegare, sostituire o trasferire in attività economiche (anche lecite), finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di attività illecite compiute dallo stesso agente.

Tale condotta si riscontra soprattutto a seguito di particolari reati, come ad esempio: l'evasione fiscale e l'appropriazione di beni sociali. Ne consegue la possibilità di sanzionare gli enti i cui dipendenti (apicali e non), dopo aver commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impieghino, sostituiscano, trasferiscano, in attività (anche lecite), finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di precedente delitto o reato, in modo tale da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.

È da rilevare che ATC Mobilità e Parcheggio Spa non opera in campi a maggior rischio (es. settore del credito) previsti dalla legge stessa attraverso le aggravanti.



Dal punto di vista sanzionatorio, dunque, alle nuove sanzioni penali a carico delle persone fisiche ritenute responsabili del reato di autoriciclaggio di cui all'art. 648 ter.1, si accompagnano, in via autonoma, anche la sanzione amministrativa a carico dell'ente.

Per i reati sopra menzionati, commessi nel territorio dello Stato e/o caratterizzati dalla peculiarità della trans nazionalità affinché sorga la responsabilità di ATC mobilità e Parcheggi Spa. a norma del Decreto 231/01 è necessario, siano commessi nell'interesse o a vantaggio della Società.

#### **3.11.6 Attività sensibili**

La modalità di svolgimento dell'attività di ATC Mobilità e parcheggi Spa rende minimale la possibilità di commissione dei reati sopra esplicitati di ricettazione e riciclaggio, infatti in quanto società partecipata del Comune della Spezia e di Monterosso è soggetta e sottoposta agli stringenti controlli ed alle procedure previste per tali enti. Inoltre, le procedure e le prassi aziendali limitano l'uso dei contanti agli importi derivanti dall'immissione dei contanti nei parcometri e nelle casse dei parcheggi in struttura, al pagamento delle integrazioni di sosta, agli abbonamenti ed ai voucher; in ogni caso tutti i flussi di denaro sono interamente tracciabili.

Per quanto riguarda l'ipotetica ulteriore area di rischio rappresentata dai rapporti con i fornitori.

#### **3.11.7 Misure atte a prevenire la commissione dei reati**

ATC Mobilità e Parcheggi Spa osserva la normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e inoltre soccorrono:

- Piano Triennale anticorruzione
- Codice etico e regolamento di comportamento
- Procedure allegate al Sistema di qualità con specifico riferimento all'area fornitori
- Regolamento Albo Fornitori
- Regolamento per l'esecuzione in economia di lavori forniture e servizi
- Prassi aziendali.

#### **3.12 REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (art. 25-novies, D.Lgs. 231/01)**

Art.25-novies D.Lgs 231/2001

- 1) In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote
- 2) Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174- quinquies della citata legge n. 633 del 1941.



# MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE

**Ed. 0 – Rev.0**

## **PARTE SPECIALE**

**Emissione:**  
**23-05-2018**

**Revisione:**  
**23-05-2018**

**Pag. 69 di 93**

L'articolo 15 – comma 7, lettera c) – della Legge 23 Luglio 2009, nr. 99, ha nuovamente allargato il novero dei reati presupposto previsti nel Decreto, inserendo l'art. 25-nonies "Delitti in materia di violazione del diritto d'autore".

Le nuove fattispecie per le quali è prevista un'ulteriore responsabilità delle persone giuridiche sono quelle di seguito elencate.

### **3.12.1 Legge 22/04/1941 n° 633, G.U. 16/07/1941**

Condotte rilevanti

Art. 171 comma 1, lett. a bis e comma 3.

Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

- a. bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

Art.171-bis

- 1) Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.
- 2) Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:



# MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE

**Ed. 0 – Rev.0**

## **PARTE SPECIALE**

*Emissione:*  
**23-05-2018**

*Revisione:*  
**23-05-2018**

**Pag. 70 di 93**

- a. abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento
  - b. abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati
  - c. pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b)
  - d. detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato
  - e. in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato
  - f. introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.  
f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale
  - g. abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.
- 3) È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:
- a. riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi  
a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telemati-



# MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE

**Ed. 0 – Rev.0**

## **PARTE SPECIALE**

*Emissione:*  
**23-05-2018**

*Revisione:*  
**23-05-2018**

**Pag. 71 di 93**

- che, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa
- b. esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1
  - c. promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.
- 4) La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:
- a. l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;
  - b. la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;
  - c. la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.
- 5) Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

### Art. 171-ter.

- 1) È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:
  - a. abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento
  - b. abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati
  - c. pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b)
  - d. detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente



# MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE

**Ed. 0 – Rev.0**

## **PARTE SPECIALE**

**Emissione:**  
**23-05-2018**

**Revisione:**  
**23-05-2018**

**Pag. 72 di 93**

- legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato (3)
- e. in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato
- f. introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto
- f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale
- g. abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.
- 2) È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:
- a. riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi
- a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa
- b. esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1
- c. promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.
- 3) La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.
- 4) La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:
- a. l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale
- b. la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale
- c. la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.
- 5) Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.



#### **3.12.2 Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione**

Condotte rilevanti

Art. 171septies Legge n. 633/1941

La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

- a. ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi
- b. salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

#### **3.12.3 Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale**

Condotte rilevanti

171-octies Legge n. 633/1941

- 1) Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi. Visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio
- 2) La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

#### **3.12.4 Considerazioni esplicative**

Il legislatore ha inserito nella gamma dei reati presupposto del Decreto 231 anche quelle tipologie riguardanti la tutela della proprietà industriale e intellettuale, per combattere la contraffazione e inasprire le pene contro tutte quelle tipologie di reato che danneggiano l'economia nazionale e che violano i diritti del consumatore o utente finale per puntare all'etica d'impresa e alla legalità del mercato.

L'inserimento tra i reati presupposto della materia relativa all'Intellectual Properties rimarca la notevole importanza ed il notevole ed autonomo valore assunto (anche di tipo economico) dalla proprietà industriale in tutte le aree di mercato. L'attuale normativa, oltre a porsi in linea con le direttive europee che tutelano il consumatore e l'utente finale, garantisce maggiore chiarezza e certezza nell'ambito del diritto industriale.



Questo gruppo di reati presupposto non pare risultare rilevante per ATC Mobilità e Parcheggi Spa, in ogni caso soccorrono i precetti del Codice etico.

### **3.13 INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA**

Art. 25-Decies D.Lgs 231/2001

In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice civile [rectius: "codice penale"], si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

#### **3.13.1 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità Giudiziaria**

Reato COMUNE

Art. 377-bis cod. pen.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

#### **3.13.2 Attività sensibili**

Il rischio della commissione del reato in esame nell'interesse o a vantaggio di ATC Mobilità e parcheggi Spa potrebbe venire in essere solo nel momento in cui la società fosse coinvolta a qualsiasi titolo in un procedimento giudiziario civile e/o penale.

Al momento gli unici procedimenti giurisdizionali che hanno coinvolto la società sono stati quelli in cui la stessa è figurata come parte offesa in fattispecie di furti ai parcometri.

In ogni caso è evidente come il rischio di coinvolgimento in processi non possa essere escluso a priori.

#### **3.13.3 Individuazione delle misure di prevenzione del reato**

Qualunque tentativo di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità Giudiziaria rivolto contro un soggetto che opera, a qualsiasi titolo, in nome e per conto di Atc Mobilità e parcheggi, sia in forza di rapporto di lavoro dipendente che di collaborazione, dovrà essere immediatamente segnalato all'Organismo di Vigilanza, che opererà in conformità all'art.5.2. del proprio regolamento.

Soccorrono, inoltre:

- Codice etico
- Piano di prevenzione della Corruzione e trasparenza
- Regolamento Organismo di vigilanza
- Organigramma aziendale e sistema di deleghe.

#### 3.14 REATI AMBIENTALI (art. 25-undecies D.Lgs. 231/01)

##### ART. 25-undecies D.Lgs. 231/2001

- 1) In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
  - a. per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote
  - b. per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote
  - c. per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote
  - d. per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-otties, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote
  - e. per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote
  - f. per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote
  - g. per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).
- 2) In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
  - a. per i reati di cui all'articolo 137:
    - i. per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote
    - ii. per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote
  - b. per i reati di cui all'articolo 256:
    - i. per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote
    - ii. per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote
    - iii. per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote
  - c. per i reati di cui all'articolo 257:
    - i. per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote
    - ii. per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote
  - d. per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote
  - e. per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote



# MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE

**Ed. 0 – Rev.0**

## **PARTE SPECIALE**

**Emissione:**  
**23-05-2018**

**Revisione:**  
**23-05-2018**

**Pag. 76 di 93**

- f. per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2
- g. per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo
- h. per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote
- 3) In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
  - a. per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote
  - b. per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote
  - c. per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:
    - i. la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione
    - ii. la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione
    - iii. la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione
    - iv. la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.
- 4) In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.
- 5) In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
  - a. per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
  - b. per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
  - c. per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
- 6) Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
- 7) Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi
- 8) Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.

152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

#### **3.14.1 Inquinamento ambientale**

Condotte rilevanti

Art. 452-bis cod. pen.

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

#### **3.14.2 Disastro ambientale**

Condotte rilevanti

Art. 452-quater cod. pen.

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale e' punito con la reclusione da cinque a quindici anni

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) L'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) L'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali
- 3) L'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

#### **3.14.3 Delitti colposi contro l'ambiente**

Condotte rilevanti

Art. 452-quinquies cod. pen.

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

#### **3.14.4 Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività**

Condotte rilevanti

Art. 452-sexies cod. pen.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma e' aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) i un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena e' aumentata fino alla metà.

#### **3.14.5 Circostanze aggravanti**

Condotte rilevanti

Art. 452-octies cod. pen.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

#### **3.14.6 Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette<sup>9</sup>**

Condotte rilevanti

Art. 727-bis cod. pen.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta\* è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

<sup>9</sup> Per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

#### **3.14.7 Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto**

Condotte rilevanti

Art. 733-bis. cod. pen.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto<sup>10</sup> o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

#### **3.14.8 D.Lgs 152/06, art. 137**

Sanzioni penali

Comma 2: Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.

Sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote. Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

Comma 3: Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni. Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

Comma 5: Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a 2 anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila

---

<sup>10</sup> Per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE

euro a centoventimila euro Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (primo periodo) e da duecento a trecento quote (secondo periodo). Nel caso di condanna (per le ipotesi previste dal secondo periodo) si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

Comma 11: Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 (scarichi sul suolo) e104 (scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee) è punito con l'arresto sino a tre anni. Sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote. Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

Comma 13: Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente. Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

#### **3.14.9 Attività di gestione di rifiuti non autorizzata**

Condotte rilevanti

D. Lgs 152/06, art. 256

Comma 1: Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 21 è punito:

- a. con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi
- b. con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi. Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote (lett. a) o da centocinquanta a duecentocinquanta quote (lett. b). La sanzione è ridotta della metà "nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni." (d.lgs. 152/06, art. 256, co. 4).

Comma 3: Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 5.200 a euro 52.000 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del partecipante al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi. Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (primo periodo) e da duecento a trecento quote (secondo periodo). La sanzione è ridotta della metà "nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni." (d.lgs. 152/06, art. 256, co. 4). Nel caso





di condanna (per le ipotesi previste dal secondo periodo) si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

Comma 5: Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b). Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote. La sanzione è ridotta della metà "nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni." (d.lgs. 152/06, art. 256, co. 4).

Comma 6, primo periodo: Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 euro a 15.500 euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

#### **3.14.10 Bonifica dei siti**

Condotte rilevanti

D.Lgs 152/06, art. 257

Comma 1: Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 1.000 euro a 26.000 euro.

Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

Comma 2: Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da 5.200 euro a 52.000 euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote

#### **3.14.11 Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari**

D.Lgs 152/06, art. 258

Comma 4, secondo periodo Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero

indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

#### **3.14.12 Traffico illecito di rifiuti**

Condotte rilevanti

D.Lgs 152/06, art. 259

Comma 1 Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), e) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da 1.550 euro a 26.000 euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

#### **3.14.13 Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti**

Condotte rilevanti

D.Lgs 152/06, art. 260

Comma 1: Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. Sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote. Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al presente articolo si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Comma 2: Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. Sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento. Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al presente articolo si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

#### **3.14.14 Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti**

Condotte rilevanti

D.Lgs 152/06, art. 260-bis

Comma 6: Si applica la pena di cui all'articolo 483 cod. pen. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura,

sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

Comma 7, secondo e terzo periodo: Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

Comma 8: Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi. Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (primo periodo) e da duecento a trecento quote (secondo periodo).

#### **3.14.15 Sanzioni**

D.Lgs 152/06, art. 279

Comma 5 Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa. Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

#### **3.14.16 Legge n. 150 del 7 febbraio 1992**

Art. 1 Comma 1: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- a. importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni
- b. omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni
- c. utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

- d. trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza
- e. commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni
- f. detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

Art. 2 Commi 1 e 2, Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- a. importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni
- b. omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni
- c. utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente
- d. trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza
- e. commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni
- f. detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui



# MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE

**Ed. 0 – Rev.0**

## **PARTE SPECIALE**

**Emissione:**  
**23-05-2018**

**Revisione:**  
**23-05-2018**

**Pag. 85 di 93**

all'allegato B del Regolamento. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni.

Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.

Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

Art. 6 comma 4: Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 (Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica) è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni. Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

Art. 3-bis comma 1: Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.

Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione; Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione; Sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione; Sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

### **3.14.17 L.28 dicembre 1993 n 549**

Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive

Art. 3 – Comma 6: Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito. Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

### **3.14.18 D.Lgs. 202 del 6 novembre 2007**

Inquinamento doloso

Art. 8 Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con

l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000. Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (comma 1) e da duecento a trecento quote (comma 2). Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al presente articolo, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Inquinamento colposo

Art.9 Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000. Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote (comma 1) e da centocinquanta a duecentocinquanta quote (comma 2). Nel caso di condanna (per le ipotesi previste dal comma 2) si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

#### **3.14.19 Considerazioni esplicative**

Con l'articolo 2 del Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121, che ha previsto l'inserimento nel Decreto dell'art.25-undecies, sono state introdotte nuove tipologie di reato presupposto concernenti lo stato di conservazione dell'ambiente.

La Legge 22 maggio 2015 n.68 recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente" (G.U. Serie Generale n.122 del 28-5-2015), ha poi modificato in maniera significativa il D. Lgs.152/06 ed ha introdotto all'interno del codice penale un lungo elenco di reati ambientali (collocati nel nuovo Titolo VI-bis intitolato "Dei delitti contro l'ambiente"). Buona parte di tali nuove fattispecie costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa dell'impresa, in forza dell'art.25-undecies del Decreto. Tali 5 nuovi reati: sono inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico e abbandono di materiale di alta radioattività, impedimento del controllo e omessa bonifica.

Ne è derivata, così, un'importante modifica ed integrazione del richiamato articolo 25-undecies del D. Lgs. 231/01, con data di entrata in vigore 29 Maggio 2015.

Oltre al raddoppio dei termini di prescrizione, la riforma aggiunge al suo rigore punitivo anche aggravanti in relazione al fenomeno delle ecomafie e una cd. "aggravante ambientale" che prevede aumenti di pena e la procedibilità d'ufficio. Di più: a seguito di condanna, il giudice può ordinare il ripristino dello stato dei luoghi, la pena accessoria della incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione e disporre in ordine alla confisca, anche per equivalente.

Ad oggi reati ambientali sono raggruppabili nelle seguenti tipologie:

- 1) Reati previsti dal codice penale
- 2) Reati previsti dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152



# MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE

**Ed. 0 – Rev.0**

## **PARTE SPECIALE**

*Emissione:*  
**23-05-2018**

*Revisione:*  
**23-05-2018**

**Pag. 87 di 93**

Il D.Lgs. 3 aprile 2006, recante “Norme in materia ambientale” è conosciuto anche come Testo Unico Ambientale e sanziona penalmente:

- la condotta dello scarico di acque reflue industriali
- svolgimento di attività di gestione dei rifiuti senza le prescritte autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni
- abbandono di rifiuti commesso da titolari di enti o imprese
- realizzazione e gestione di una discarica non autorizzata
- miscelazione di rifiuti
- realizzazione di depositi temporanei di rifiuti sanitari pericolosi.

Con riferimento alla gestione dei rifiuti senza le prescritte autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni, la fattispecie viene integrata attraverso le seguenti condotte:

- raccolta (operazione di prelievo, cernita o raggruppamento di rifiuti per il trasporto)
- smaltimento (operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza o un materiale dal circuito economico e/o di raccolta)
- recupero (operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie combustibili o prodotti attraverso trattamenti chimici, meccanici, termici o biologici)
- Bonifica dei siti.

La norma punisce la condotta di colui il quale fornisca indicazioni false sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei soli rifiuti pericolosi, nonché di colui il quale fa uso di un certificato falso durante il trasporto

3) Reati previsti dalla Legge 7 febbraio 1992, n. 150

La Legge 7 febbraio 1992, n. 150 e s.m.i. disciplina i reati relativi all'applicazione in Italia della Convenzione internazionale sul commercio delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973

4) Reati previsti dalla Legge 28 dicembre 1993, n. 549

La legge 28 dicembre 1993, n. 549 ha introdotto “Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente

5) Reati previsti dal D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202

Il D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202 reca l'attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni.

### **3.14.20 Identificazione delle aree a rischio commissione dei reati**

Nello svolgimento dell'attività aziendale ATC Mobilità e Parcheggio Spa adotta e promuove una politica finalizzata alla tutela ambientale adottando indirizzi e linee di azione volte in primo luogo al rispetto della normativa ambientale applicabile e tenendo costantemente aggiornato il personale sulle evoluzioni normative.

ATC Mobilità e Parcheggi Spa gestisce e tenere sotto controllo le attività implicate nella produzione di rifiuti (connessi alla manutenzione della segnaletica stradale orizzontale e verticale e concernenti ad es. lo smaltimenti dei residui e scarti delle attività di mantenimento della segnaletica, smaltimento delle batterie dei parcometri,) e garantisce una corretto trattamento degli stessi attraverso apposita società esterna deputata a tali incombenze; monitora costantemente, analizza e valuta periodicamente gli impatti ambientali generati nello svolgimento delle proprie attività, approfondendone i livelli di rischio ed individuando le idonee misure di prevenzione e controllo. Informa e sensibilizza il personale affinché sia attuata una corretta gestione delle problematiche ambientali.

#### **3.14.21 Misure atte a prevenire la commissione del reato**

Agli esiti dell'attività di individuazione delle aree di rischio svolta ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 231/01 è emersa una limitata area sensibile: quella della gestione dei rifiuti prodotti durante lo svolgimento delle attività di manutenzione della segnaletica orizzontale e sostituzione cartellonistica e sosta, smaltimento delle batterie dei parcometri). Per tali specifiche attività di smaltimento dei rifiuti prodotti dall'attività la ATC Mobilità e parcheggi si avvale della collaborazione di specifica società esterna la Geo & Geo con la quale ha instaurato un rapporto di collaborazione a chiamata.

Provvede alla redazione del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) con il quale realizza la comunicazione annuale dei dati al catasto dei rifiuti.

Inoltre, nel suddetto ambito sono stati previsti generali presidi interni costituiti dalla:

- a. identificazione e attribuzione di compiti inerenti allo smaltimento al Responsabile dell'Area segnaletica
- b. identificazione e/o aggiornamento delle fonti di rischio
- c. idonea informazione ai dipendenti preposti alle attività che possono determinare un impatto ambientale.

Al Responsabile sono attribuiti i seguenti compiti:

- 1) Segnalare al diretto superiore eventuali cambiamenti intervenuti nello svolgimento dell'attività che possano causare un impatto ambientale non previsto
- 2) Identificare e aggiornare le fonti di rischio
- 3) Verificare la corretta esecuzione della normativa applicabile al settore
- 4) Provvedere ad informare i sottoposti circa le procedure da seguire in tema di smaltimento
- 5) Monitorare nell' svolgimento dell'attività le situazioni che possono generare rifiuti anche solo potenzialmente pericolosi e segnalare ogni provvedimento reputato necessario al rispetto delle leggi
- 6) Procedere alla compilazione del registro dei rifiuti.

#### **3.15 IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E'IRREGOLARE (art. 25-duodecies, D.lgs. 231/01)**

Art. 25-duodecies D. Lgs. 231/2001

Comma 1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.



Comma 1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

Comma 1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

Comma 1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

#### **3.15.1 D. Lgs. 25 luglio 1998 n.286**

Art. 22, comma 12: "Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato".

Art. 22, comma 12-bis "Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a. se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre
- b. se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa
- c. se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale."

Art.12 comma 3: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- a. il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone
- b. la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale
- c. la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale
- d. il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti
- e. gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

Comma 3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.



# MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE

**Ed. 0 – Rev.0**

## **PARTE SPECIALE**

**Emissione:**  
**23-05-2018**

**Revisione:**  
**23-05-2018**

**Pag. 90 di 93**

comma 3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

- a. sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
- b. sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

comma 5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493 (lire trenta milioni). Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà

### **3.15.2 Considerazioni esplicative**

In data 9 agosto 2012 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109, (di seguito il "D.Lgs. 109/2012") il quale amplia i reati presupposto per la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche prevista dal D.Lgs. 231/2001. Tale Decreto, in attuazione della Direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, ha, tra l'altro, disposto l'introduzione di un nuovo articolo, l'art. 25-duodecies, nel D.Lgs. 231/2001.

Al fine di meglio comprendere la portata della nuova norma, si rende necessario procedere ad una rapida disamina delle modifiche introdotte dal Decreto in questione alla disciplina vigente e, in particolare, al D.Lgs.286/1998 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), il quale prevedeva già all'art. 22, comma 12, delle sanzioni per il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi di permessi di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto - e per il quale non si sia richiesto il rinnovo - revocato o annullato. Le aggravanti ora introdotte, disciplinate dal nuovo comma 12-bis dell'art. 22, prevedono un aumento delle pene da un terzo alla metà e riguardano le seguenti ipotesi:

- se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre
- se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa
- se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale (vale a dire, oltre alle ipotesi sopra citate, se i lavoratori sono esposti a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro).

Solo in questi ultimi casi è prevista anche una responsabilità amministrativa dell'ente.



La responsabilità dell'ente infatti sussiste soltanto quando il reato in questione sia aggravato o per il numero dei soggetti occupati o per la minore età degli stessi o, infine, per lo svolgimento della prestazione di lavoro in condizioni di pericolo grave.

Nonostante la nuova fattispecie, inserita nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa ex D. Lgs. 231/2001, ad una interpretazione testuale sembra configurarsi come un reato proprio di soggetti apicali dell'ente, la giurisprudenza penale non ha esitato a giudicare soggetto attivo del reato anche colui il quale procede direttamente all'assunzione dei lavoratori privi di permesso di soggiorno oltre a colui il quale si avvalga delle loro prestazioni tenendoli alle proprie dipendenze (in tal senso Cass Pen. Sez. I, n. 25615 del 18/05/2011).

In ossequio ai canoni ermeneutici tipici del sistema di responsabilità ex D.Lgs. 231/2001, anche il reato in commento deve essere commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

#### Attività sensibili

L'ipotesi di reato di cui al presente punto è configurabile allorché la Società assuma alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, che si trovino nelle su richiamate condizioni previste dall'art. 22, comma 12-bis, del d.lgs. 286/98.

Non di meno il pericolo di commissione del reato in argomento potrebbe essere insito nelle ipotesi di ricorso al lavoro interinale mediante agenzie specializzate, sulle quali, peraltro, incombe parimenti il rispetto dei principi di cui innanzi.

#### **3.15.3 Individuazione delle Attività a Rischio**

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato siano astrattamente rilevanti nell'ambito dell'azienda, nell'ipotesi di reato per il tramite di:

- Assunzione e gestione risorse umane
- Rapporti con i fornitori in materia di gestione delle risorse umane.

#### **3.15.4 Misure atte a prevenire la commissione del reato**

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex D. Lgs.231/2001 e del Codice Etico adottato dalla Società, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate, tutti i destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo.

In via generale, è fatto espresso divieto, di assumere dipendenti extracomunitari che non siano in regola con i requisiti richiesti dalla legge per soggiornare e svolgere attività lavorativa all'interno del territorio nazionale.

ATC Mobilità e Parcheggi Spa nella gestione dei lavoratori, anche in fase di assunzione, rispettano tutte le normative vigenti in materia e segue procedure aziendali di assunzione diversificate per ruoli che avvengono mediante concorsi.

Allo stato non appare probabile il ricorso ad agenzie di lavoro interinale che, in ogni caso, dovrebbero rivestire i requisiti di garanzia previsti per i fornitori come da Regolamento dell'albo Fornitori.

ATC Mobilità e Parcheggi Spa si impegna a formulare eventuali bandi di assunzione ed a regolamentare le procedure di assunzione conformemente alla normativa vigente in materia.



- Soccorre il Codice etico
- Procedure aziendali di assunzione allegate al sistema qualità
- Procedure di gestione dei fornitori allegate al sistema qualità
- Regolamento Albo Fornitori.

### 3.16 RAZZISMO E XENOFOBIA

ART.25-terdecies D.Lgs 231/2001

- 1) In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote
- 2) Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno
- 3) Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

#### 3.16.1 Legge 654/1975

3-bis. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n.232.

#### 3.16.2 Considerazioni esplicative

Nella giornata del 27 novembre 2017, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 20 novembre 2017, n. 167, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - Legge Europea 2017».

Il provvedimento amplia il catalogo dei reati presupposto del D.Lgs. 231/2001, inserendo l'articolo 25-terdecies rubricato «razzismo e xenofobia ed entrato in vigore il 12 dicembre 2017.

I delitti a cui tale nuovo articolo fa rimando puniscono i partecipanti di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondati in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia - inciso aggiunto dalla stessa Legge Europea - della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.



# MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE

---

**Ed. 0 – Rev.0**

## **PARTE SPECIALE**

*Emissione:*  
**23-05-2018**

*Revisione:*  
**23-05-2018**

*Pag. 93 di 93*

---

### **3.16.3 Aree sensibili**

Il reato presupposto introdotto con la Legge Europea 2017 appare privo di rilevanza ai fini del presente Modello giacché, quantunque fosse commesso da un soggetto rientrante nell'organigramma aziendale, mai potrebbe integrarsi il requisito della commissione nell'interesse di ATC Mobilità e Parcheggio Spa.

Soccorre comunque il Codice Etico nel suo costante richiamo al rispetto del principio di uguaglianza.